

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

**Nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653,
1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998,
2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523-A**

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

**(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**

(RELATORE D'ONOFRIO)

Comunicata alla Presidenza il 20 gennaio 2004

SUL

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69,
70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96,
104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione (n. 2544)

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
dal Vice presidente del Consiglio dei ministri
dal Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione
e dal Ministro per le politiche comunitarie
di concerto col Ministro dell'interno
e col Ministro per gli affari regionali**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 OTTOBRE 2003

E SUI

DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE

Modifica dell'articolo 67 della Costituzione (n. 252)

d'iniziativa del senatore STIFFONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GIUGNO 2001

Modifica all'articolo 58 della Costituzione per l'ampliamento dell'elettorato attivo per la elezione del Senato della Repubblica (n. 338)

d'iniziativa del senatore BEVILACQUA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GIUGNO 2001

Modifica dell'articolo 92 della Costituzione in materia di incompatibilità per le cariche di Governo (n. 420)

d'iniziativa del senatore MANCINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 LUGLIO 2001

Modifica dell'articolo 116 della Costituzione per la concessione di statuti speciali alle regioni a statuto ordinario (n. 448)

d'iniziativa del senatore DANIELI Paolo

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 LUGLIO 2001

Modifiche alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del Governo e il potere di scioglimento anticipato delle Camere (n. 617)

d’iniziativa dei senatori EUFEMI, BOREA, CIRAMI e CICCANTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 SETTEMBRE 2001

Modifica degli articoli 58, 65, 70, 72 e 122 della Costituzione (n. 992)

d’iniziativa del senatore ROLLANDIN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 DICEMBRE 2001

Modifiche agli statuti delle regioni a statuto speciale (n. 1238)

d’iniziativa dei senatori ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, KOFLER, PETERLINI, MICHELINI, BETTA, RUVOLO e SALZANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MARZO 2002

Modifiche all’articolo 135 della Costituzione (n. 1350)

d’iniziativa del senatore D’AMICO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 APRILE 2002

Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente l'istituto del senatore a vita di nomina presidenziale (n. 1496)

d'iniziativa dei senatori MASSUCCO, KAPPLER, MENARDI, COSSIGA, TOGNI, DE CORATO, SEMERARO, IERVOLINO, SCARABOSIO, BUCCIERO, DE PAOLI, FRANCO Paolo, PESSINA, DEMASI, BEVILACQUA, PACE, BASILE, MEDURI, BONATESTA e VICINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GIUGNO 2002

Modifica al Titolo primo della Parte seconda della Costituzione (n. 1653)

d'iniziativa dei senatori MARINO, MUZIO e PAGLIARULO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 2002

Norme per la stabilizzazione della forma di governo intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento di uno Statuto dell'opposizione (1662)

d'iniziativa dei senatori TONINI, MORANDO, VIVIANI, GAGLIONE, PAGANO, VICINI e D'AMICO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 2002

Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione (n. 1678)

d'iniziativa dei senatori MANCINO, VILLONE e SALVI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 AGOSTO 2002

Integrazione dell'articolo 134 della Costituzione. Ricorso diretto alla Corte costituzionale avverso leggi approvate dal Parlamento (n. 1888)

d'iniziativa dei senatori MANCINO, BORDON, ANGIUS, BOCO, ACCIARINI, BAIO DOSSI, BASSANINI, BASSO, BASTIANONI, BATTAFARANO, BATTAGLIA Giovanni, BATTISTI, BEDIN, BETTA, BETTONI BRANDANI, BONFIETTI, BRUTTI Massimo, CADDEO, CALVI, CAMBURSANO, CARELLA, CASTELLANI, CAVALLARO, CHIUSOLI, COLETTI, CORTIANA, COSSIGA, COVIELLO, CREMA, DALLA CHIESA, D'AMICO, D'ANDREA, DANIELI Franco, DATO, DE PAOLI, DE PETRIS, DEL TURCO, DETTORI, DI GIROLAMO, DINI, DONATI, FABRIS, FALOMI, FASSONE, FILIPPELLI, FLAMMIA, FORMISANO, FRANCO Vittoria, GAGLIONE, GARRAFFA, GIARETTA, GIOVANELLI, GRUOSSO, GUERZONI, IOVENE, LAURIA, LAVAGNINI, LIGUORI, LONGHI, MACONI, MAGISTRELLI, MALABARBA, MANZELLA, MANZIONE, MARINI, MARINO, MARITATI, MASCIONI, MICHELINI, MODICA, MONTAGNINO, MONTICONE, MONTINO, MORANDO, MURINEDDU, MUZIO, NIEDDU, OCCHETTO, PAGLIARULO, PASCARELLA, PASQUINI, PASSIGLI, PETERLINI, PETRINI, PETRUCCIOLI, PIATTI, PILONI, PIZZINATO, RIGHETTI, RIGONI, RIPAMONTI, SALVI, SCALERA, SODANO Tommaso, SOLIANI, STANISCI, TESSITORE, TOGNI, TOIA, TREU, TURCI, TURRONI, VALLONE, VERALDI, VICINI, VILLONE, VISERTA COSTANTINI, VITALI, VIVIANI, VIZZINI, ZANCAN e ZAVOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 DICEMBRE 2002

Norme per l'introduzione della forma di Governo
del Primo ministro (n. 1889)

d'iniziativa dei senatori MALAN, SCARABOSIO, PIANETTA, CHIRILLI e FABBRI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 DICEMBRE 2002

Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86,
87, 92 e 94 della Costituzione (n. 1898)

**d’iniziativa dei senatori NANIA, BALBONI, BATTAGLIA Antonio,
BEVILACQUA, BOBBIO Luigi, BONATESTA, BONGIORNO,
BUCCIERO, CARUSO Antonino, COLLINO, CONSOLO,
COZZOLINO, CURTO, DANIELI Paolo, DE CORATO, DELOGU,
DEMASI, FLORINO, GRILLOTTI, KAPPLER, MAGNALBÒ,
MANTICA, MASSUCCO, MEDURI, MENARDI, MUGNAI,
MULAS, PACE, PALOMBO, PEDRIZZI, PELLICINI, RAGNO,
SALERNO, SEMERARO, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA,
TATÒ, TOFANI, ULIVI, VALDITARA e ZAPPACOSTA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 DICEMBRE 2002

Norme sul Governo di legislatura e sullo Statuto dell’opposizione (n. 1914)

d’iniziativa del senatore D’AMICO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 GENNAIO 2003

Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia
di forma del Governo (1919)

**d’iniziativa dei senatori TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA,
DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI e ZANCAN**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GENNAIO 2003

Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134 e 138 della Costituzione e introduzione degli articoli 58-*bis*, 81-*bis*, 82-*bis* e 98-*bis*, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-*bis* della Costituzione stessa, in tema di forma di governo, garanzie costituzionali, statuto dell'opposizione e revisione della Costituzione (n. 1933)

d'iniziativa dei senatori BASSANINI, MANCINO, AMATO, SALVI, DENTAMARO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, TOIA, GIARETTA, MARINO, OCCHETTO, FALOMI, DI SIENA, D'ANDREA, PETRINI, COVIELLO, DATO, SOLIANI, BATTAGLIA Giovanni, LIGUORI, BAI DOSSI, DE ZULUETA, DONATI, BATTAFARANO, CAMBURSANO, FASSONE, BRUTTI Paolo, CAVALLARO, STANISCI, BONAVITA, TESSITORE, BONFIETTI, BASSO, LONGHI, FRANCO Vittoria, VERALDI, FILIPPELLI, FLAMMIA, GUERZONI, PASQUINI, CASTELLANI, CHIUSOLI, PIZZINATO, BRUNALE, VISERTA COSTANTINI, PASCARELLA, FABRIS, BARATELLA, VICINI, MARITATI, LAVAGNINI, MONTALBANO, PIATTI, GARRAFFA, MONTICONE, SCALERA, DETTORI, COLETTI, MONTAGNINO, AYALA, CORTIANA, MUZIO, PAGLIARULO, RIPAMONTI, DE PETRIS, ZANCAN, ZAVOLI, LAURIA, BEDIN, ACCIARINI, CARELLA, MARTONE, BASTIANONI, ROTONDO, IOVENE, FORMISANO e GAGLIONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GENNAIO 2003

Norme sulla forma di governo basata sull'elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione (n. 1934)

d'iniziativa dei senatori DEL PENNINO e COMPAGNA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GENNAIO 2003

Norme di revisione del Titolo V della Parte seconda della
Costituzione (n. 1998)

d’iniziativa dei senatori PASTORE, AGOGLIATI, ARCHIUTTI, BALBONI, BASILE, BETTAMIO, BOSCETTO, CALLEGARO, CAMBER, CANTONI, CARRARA, CHERCHI, CHIRILLI, CICCANTI, CIRAMI, COMINCIOLI, CONSOLO, COZZOLINO, D’AMBROSIO, DE RIGO, DEMASI, FABBRI, FALCIER, FORLANI, GABURRO, GRECO, GUASTI, GUBETTI, IANNUZZI, LAURO, MAFFIOLI, MAGNALBÒ, MAINARDI, MALAN, MANFREDI, MANUNZA, MARANO, MEDURI, MENARDI, MINARDO, MORRA, NOCCO, NOVI, OGNIBENE, PALOMBO, PASINATO, PELLICINI, PESSINA, PIANETTA, PICCIONI, RAGNO, RIZZI, RUVOLO, SALINI, SALZANO, SAMBIN, SCARABOSIO, SCOTTI, SODANO Calogero, TATÒ, TRAVAGLIA, TREDESE, TREMATERRA, ULIVI, ZICCONI e ZORZOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 FEBBRAIO 2003

Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di
forma di governo (n. 2001)

d’iniziativa del senatore CREMA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 FEBBRAIO 2003

Modifica degli articoli 55, 56, 88 e 92 della Costituzione
concernenti l’elezione della Camera dei deputati e la nomina
del Presidente del Consiglio dei ministri (n. 2002)

d’iniziativa del senatore CREMA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 FEBBRAIO 2003

Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione (n. 2030)

d’iniziativa del senatore DEL PENNINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 FEBBRAIO 2003

Modifiche all'articolo 117 della Costituzione (n. 2117)

d'iniziativa del senatore BARELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MARZO 2003

Modifica all'articolo 60 della Costituzione (n. 2166)

d'iniziativa dei senatori PASSIGLI, BASSANINI e VILLONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 APRILE 2003

Modifica degli articoli 55, 56, 57, 60, 61, 70, 94 e 135 della Costituzione in materia di Parlamento, Senato federale della Repubblica, numero dei deputati e modalità di elezione della Corte costituzionale (n. 2320)

d'iniziativa dei senatori MANCINO, VITALI, AMATO, BASSANINI, BORDON, VILLONE, PETRINI, BATTISTI, GUERZONI, DEL TURCO, DENTAMARO, TOIA, TREU, ACCIARINI, AYALA, BAIO DOSSI, BARATELLA, BASSO, BASTIANONI, BATTAFARANO, BEDIN, BETTONI BRANDANI, BRUNALE, BRUTTI Paolo, BUDIN, CAMBURSANO, CASTELLANI, CAVALLARO, CHIUSOLI, COLETTI, COVIELLO, CREMA, D'AMICO, D'ANDREA, DALLA CHIESA, DATO, DETTORI, DI GIROLAMO, DI SIENA, FRANCO Vittoria, FORMISANO, GASBARRI, GIARETTA, GRUOSSO, LABELLARTE, LAURIA, LIGUORI, MACONI, MAGISTRELLI, MANZELLA, MANZIONE, MARINI, MODICA, MONTAGNINO, MONTICONE, MONTINO, PAGANO, PASQUINI, PETRUCCIOLI, PIATTI, PILONI, PIZZINATO, RIGHETTI, RIGONI, SCALERA, SOLIANI, STANISCI, TESSITORE, TOGNI, TONINI, TURCI, VALLONE, VERALDI, VICINI, VIVIANI e ZAVOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 GIUGNO 2003

Modifiche all'articolo 60 della Costituzione (n. 2404)

**d'iniziativa dei senatori PASSIGLI, BASSANINI, MANZELLA,
DENTAMARO, PETRINI, TURRONI e CREMA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 LUGLIO 2003

Istituzione del Senato regionale della Repubblica e modifiche delle disposizioni relative agli organi elettivi delle regioni, ai *referendum* popolari e alle elezioni del Presidente della Repubblica e dei membri della Corte costituzionale (n. 2449)

d'iniziativa del senatore GRILLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 2003

Modifica degli articoli 57, 59, 60, 63, 69, 70, 76, 77, 82, 88, 92, 94, 95, 104, 116, 117, 120, 126, 127 e 135 nonché introduzione di un nuovo articolo *57-bis* della Costituzione, in tema di composizione e funzioni del Senato della Repubblica, forma di governo, revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione, e composizione della Corte costituzionale (n. 2507)

d'iniziativa dei senatori VILLONE e BASSANINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 SETTEMBRE 2003

Modifica degli articoli 70, 88, 92, 94 della Costituzione e introduzione dell'articolo 75-bis, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo e ripartizione della sfera normativa tra Governo e Parlamento (n. 2523)

d'iniziativa dei senatori MARINI e COVIELLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 OTTOBRE 2003

*dei quali la Commissione propone l'assorbimento
nel disegno di legge costituzionale n. 2544*

NONCHÉ SULLE

PETIZIONI

del signor Luigi Carlutti (n. 26)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 27 SETTEMBRE 2001

del signor Salvatore Acanfora (n. 39)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 21 OTTOBRE 2001

del signor Aldo Martello (n. 400)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 17 OTTOBRE 2002

del signor Vincenzo Giovanni Napoli (n. 433)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 21 GENNAIO 2003

del signor Cardelio Pedrana (n. 477)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 2003

del signor Luca Colaninno (n. 482)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 2003

E SUL

**Voto (n. 84) della regione Puglia
attinente ai suddetti disegni di legge costituzionali**

INDICE

Relazione	Pag. 15
Pareri:	
– della 5 ^a Commissione permanente	» 21
– della 6 ^a Commissione permanente	» 25
– della 7 ^a Commissione permanente	» 27
– della 12 ^a Commissione permanente	» 28
– della Commissione parlamentare per le questioni regionali	» 30
Disegni di legge:	
– n. 252, d’iniziativa del senatore Stiffoni	» 59
– n. 338, d’iniziativa del senatore Bevilacqua	» 60
– n. 420, d’iniziativa del senatore Mancino	» 61
– n. 448, d’iniziativa del senatore Danieli Paolo	» 62
– n. 617, d’iniziativa dei senatori Eufemi ed altri	» 63
– n. 992, d’iniziativa del senatore Rollandin	» 65
– n. 1238, d’iniziativa dei senatori Rollandin ed altri ...	» 66
– n. 1350, d’iniziativa del senatore D’Amico	» 67
– n. 1496, d’iniziativa dei senatori Massucco ed altri ...	» 68
– n. 1653, d’iniziativa dei senatori Marino ed altri	» 69
– n. 1662, d’iniziativa dei senatori Tonini ed altri	» 72
– n. 1678, d’iniziativa dei senatori Mancino ed altri ...	» 75
– n. 1888, d’iniziativa dei senatori Mancino ed altri ...	» 76
– n. 1889, d’iniziativa dei senatori Malan ed altri	» 77
– n. 1898, d’iniziativa dei senatori Nania ed altri	» 78
– n. 1914, d’iniziativa del senatore D’Amico	» 82
– n. 1919, d’iniziativa dei senatori Turrone ed altri	» 85

- n. 1933, d'iniziativa dei senatori Bassanini ed altri . . .	Pag. 86
- n. 1934, d'iniziativa dei senatori Del Pennino e Compagna	» 91
- n. 1998, d'iniziativa dei senatori Pastore ed altri	» 93
- n. 2001, d'iniziativa del senatore Crema	» 95
- n. 2002, d'iniziativa del senatore Crema	» 96
- n. 2030, d'iniziativa del senatore Del Pennino	» 98
- n. 2117, d'iniziativa del senatore Barelli	» 101
- n. 2166, d'iniziativa dei senatori Passigli ed altri	» 102
- n. 2320, d'iniziativa dei senatori Mancino ed altri	» 103
- n. 2404, d'iniziativa dei senatori Passigli ed altri	» 105
- n. 2449, d'iniziativa del senatore Grillo	» 106
- n. 2507, d'iniziativa dei senatori Villone e Bassanini	» 110
- n. 2523, d'iniziativa dei senatori Marini e Coviello	» 115

Petizioni:

- n. 26, presentata dal Signor Luigi Carlutti	» 117
- n. 39, presentata dal Signor Salvatore Acanfora	» 118
- n. 400, resentata dal Signor Aldo Martello	» 119
- n. 433, presentata dal Signor Vincenzo Giovanni Napoli	» 120
- n. 477, presentata dal Signor Cardelio Pedrana	» 121
- n. 482, presentata dal Signor Luca Colaninno	» 122
- Voto (n. 84) della regione Puglia	» 123

ONOREVOLI SENATORI. – La proposta di riforma costituzionale si colloca nel contesto di una discussione ventennale in particolare su due questioni: l'evoluzione dell'ordinamento in senso fortemente autonomistico, su cui si soffermò anche l'attenzione della Commissione bicamerale presieduta dagli onorevoli De Mita e Iotti, e la tendenza a considerare la durata e la vicenda del Governo non disgiunte da quelle del Parlamento, in modo da concepire un vero e proprio patto di legislatura, siglato con gli elettori. Durante i lavori della successiva Commissione bicamerale, presieduta dall'onorevole D'Alema, questi elementi furono nuovamente oggetto di ripensamento e anche nella presente legislatura numerose proposte sono state avanzate da parte di esponenti politici sia della maggioranza che dell'opposizione.

Si tratta dunque di questioni non del tutto nuove e la proposta del Governo, contenuta nel disegno di legge n. 2544, va intesa nel senso di concludere un percorso, piuttosto che come un'ulteriore istanza di modifica.

Il completamento del disegno federalista proposto comporta l'esplicita previsione di una sfera di competenze legislative esclusive delle Regioni. Sebbene non si tratti di una novità assoluta, essendo tale ambito già implicito nella riforma del Titolo V e nelle proposte avanzate ancora prima dalla Commissione bicamerale per le riforme costituzionali nella XIII legislatura, si compie così una scelta formale nel senso di stabilire una tripartizione delle competenze legislative, affidate le une allo Stato, le altre alla potestà concorrente dello Stato e delle Regioni, le altre ancora esclusivamente a queste ultime.

L'evoluzione in senso federale comporta inoltre la conclusione dell'esperienza del bicameralismo perfetto. Infatti essa ha come

corollario che una delle due Camere divenga competente in materie fondamentali per le Regioni e non sia più legata alla maggioranza politica di Governo.

È questo il primo dei tre principi essenziali su cui è fondata la proposta di revisione costituzionale. Il secondo principio cardine consiste nella convinzione che l'ordinamento federale postuli idonee forme di tutela dell'interesse nazionale. Il terzo elemento costitutivo è il passaggio della determinazione circa la scelta del Governo dalla potestà esclusiva dei parlamentari a quella diretta dell'elettorato. Anche in questo caso si tratterebbe del completamento di una tendenza già affermata nella prassi elettorale: il programma identifica la base politica della maggioranza, una maggioranza che non si altera per le decisioni autonome dei singoli parlamentari.

Tende a modificarsi, in tale contesto, anche la natura delle attribuzioni del Presidente della Repubblica. In base alle disposizioni del disegno di legge costituzionale in esame, questi non è più l'arbitro della legittimità del Governo espressione della maggioranza parlamentare, poiché la potestà passa direttamente alla sovranità del corpo elettorale. Si accentua, invece, il ruolo di garanzia di un principio costituzionale nuovo, quello dell'equilibrio della potestà della maggioranza di Governo e il ruolo del Presidente della Repubblica come garante verso le autonomie territoriali, la magistratura e le autorità indipendenti.

Per la stessa ragione si riduce la prerogativa del Capo dello Stato nell'atto di scioglimento della Camera dei deputati, mentre si amplia quella del Primo ministro, almeno nelle ipotesi in cui viene meno il rapporto di fiducia con il Governo (questione di go-

verno e mozione di sfiducia). È assai importante la circostanza che la riforma costituzionale investa contemporaneamente la forma dello Stato e la forma di Governo. Sarebbe inconcepibile, infatti, un completamento della riforma in senso federale che non preveda al contempo una modifica delle funzioni della seconda Camera, per la quale verrebbe meno il legame fiduciario con il Governo. Analogamente sarebbe impraticabile l'indizione di *referendum* confermativi distinti per la riforma federale e per quella sulla forma di Governo. L'impostazione organica del disegno riformatore discende dalla evoluzione in senso federale dell'ordinamento, con la previsione esplicita della sfera di materie attribuite alla competenza esclusiva delle Regioni, da cui consegue la fine del bicameralismo perfetto e il passaggio delle determinazioni sulla scelta del Governo direttamente in capo al corpo elettorale.

Circa la scelta di mantenere per il Senato federale della Repubblica un sistema elettorale diretto, in contrasto con le proposte che suggerivano un'elezione di secondo grado, la soluzione contenuta nel disegno di legge costituzionale è stata contestata facendo leva sull'argomento che ne deriverebbe un Senato non «delle» Regioni ma «per le Regioni». Tuttavia, pur non essendovi pregiudiziali nei confronti di altre soluzioni, la formazione di un Senato federale attraverso la designazione di componenti da parte delle Regioni e delle Province autonome sarebbe una soluzione sostanzialmente diversa da quella su cui ha convenuto la Commissione.

L'orientamento a favore di una elezione diretta del Senato federale sostiene anche la riduzione dei componenti di questa Camera, simmetrica a quella proposta per la Camera dei deputati. La riduzione, al contrario, non sarebbe necessaria né opportuna se si propendesse per un Senato federale composto attraverso le designazioni dei Consigli regionali o comunque delle Regioni o anche da parte degli enti locali. Anzi, in tal caso la

conseguenza inevitabile sarebbe quella di una Camera delle autonomie con un alto numero di componenti, come si può prevedere osservando esperienze straniere del genere. Invece, la riduzione complessiva e consistente del numero dei parlamentari è in Italia un traguardo al quale l'opinione pubblica è molto sensibile. Inoltre, l'elezione diretta consente di ritenere non indispensabile la coincidenza di indirizzo politico tra Parlamento nazionale e Regioni nonché tra Camera dei deputati e Senato federale.

Quanto al principio dell'interesse nazionale, soppresso in Costituzione con la modifica del Titolo V, la disposizione del testo rimette la deliberazione circa l'eventuale pregiudizio al Senato federale, in cui grazie al sistema di elezione diretto si sostanzia la volontà popolare interprete, appunto, dell'interesse generale. Il Capo dello Stato, garante dell'unità della Repubblica, in base alla citata disposizione peraltro non sarebbe obbligato a dichiarare l'annullamento della legge regionale ritenuta pregiudizievole dell'interesse nazionale, avendone tuttavia la facoltà. In tal modo verrebbero meno la presunzione di generale inidoneità delle Regioni a rispettare l'interesse nazionale e la primazia legislativa del Parlamento nazionale, un passaggio essenziale dell'evoluzione in senso federale. D'altra parte, la nozione sostanziale di interesse nazionale, in senso giuridico e di politica istituzionale, riprende quella già contemplata nella Costituzione del 1948.

Riguardo all'articolo del disegno di legge costituzionale in esame che introduce alcuni principi del cosiddetto Statuto delle opposizioni, si sottolinea che i gruppi di minoranza dovrebbero essere garantiti non solo sotto il profilo dei tempi riservati in Parlamento; altri profili, come la costituzione delle Commissioni d'inchiesta e la designazione di un Capo dell'opposizione dovrebbero essere oggetto di riflessione. Ne deriverebbe una articolazione della materia tale da evidenziare che la funzione costituzionale delle opposizioni non è di impedire alla maggioranza di

governare, bensì di proporsi come futura possibile maggioranza.

A proposito dell'assegnazione all'una o all'altra Camera dei progetti di legge nelle rispettive materie, vi è nel testo la proposta di attribuire il giudizio sulla competenza congiuntamente ai Presidenti delle Camere, con decisione insindacabile; soluzione particolarmente opportuna, visto il ruolo di garanzia e non di rappresentanza della maggioranza che rivestono quelle cariche.

Sulla soppressione dell'articolo 116, ultimo comma, della Costituzione, che prevede la possibilità per le Regioni di attivare ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia nelle materie di competenza legislativa concorrente nonché in alcune materie di competenza esclusiva dello Stato, va osservato che l'eliminazione della cosiddetta geometria variabile dell'autonomia è coerente all'indicazione delle competenze legislative devolute in via esclusiva alle Regioni. D'altra parte, la maggiore o minore estensione delle materie di competenza concorrente assume un rilievo particolare data la connessione con la potestà del Senato federale della Repubblica, legislatore di ultima istanza sui principi fondamentali.

Passando ad affrontare le disposizioni che regolano l'organizzazione e le funzioni del Governo, si osserva che il trasferimento del potere di scelta nelle mani dell'elettorato, attraverso l'indicazione del Primo ministro e del suo programma, comporta la prevalenza del Primo ministro stesso nell'atto di scioglimento della Camera dei deputati; proprio la circostanza che il potere deriva dall'espressione popolare conferisce allo scioglimento la natura di strumento di garanzia del sistema, perché altrimenti esso potrebbe essere usato dal Primo ministro come espediente per creare, secondo le evenienze, una maggioranza a lui favorevole.

Conseguenza necessaria di un modello siffatto è la nomina e la revoca dei ministri direttamente da parte del Primo ministro. La formazione del Governo è concepita, infatti,

come il momento organizzativo ai fini dell'attuazione del programma, anziché come risultato della trattativa tra le forze politiche della maggioranza. Conseguente è anche il superamento, da un lato, della controfirma ministeriale degli atti formalmente e sostanzialmente di competenza del Presidente della Repubblica e, dall'altro, dell'autorizzazione di questi alla presentazione alle Camere dei disegni di legge d'iniziativa del Governo.

Per quanto riguarda l'elezione del Presidente della Repubblica, il collegio elettorale assume una natura sostanzialmente diversa dal passato. Il numero dei rappresentanti regionali è talmente alto da indurre a ritenere che siano ben rappresentate tutte le componenti in cui, in base all'articolo 114 della Costituzione, si articola la Repubblica. Il Presidente è l'espressione non tanto della maggioranza politica del momento, quanto del concorso della volontà di soggetti fra loro diversi. Si accentua così la sua funzione di garanzia dell'unità dell'ordinamento e della volontà popolare, che ha natura autonoma e diversa da quella esercitata dai giudici costituzionali.

Ad avviso della maggioranza e del Governo lo sviluppo in senso federale comporta un ripensamento anche a proposito della composizione della Corte costituzionale. Il disegno di legge costituzionale stabilisce il numero di 19 giudici e prevede che il Senato federale, in virtù della sua funzione, elegge un numero di componenti doppio rispetto a quelli espressi dalla Camera dei deputati.

L'aumento dei giudici costituzionali, peraltro, non sarebbe necessario se la sostituzione dei giudici che scadranno prima della presumibile entrata in vigore della riforma sarà realizzata in base a una disciplina o convenzione transitoria. Si sottolinea anche la condizione nuova, prevista dal testo originario proposto dal Governo, di ineleggibilità al Parlamento nei cinque anni successivi alla cessazione dalla carica di giudice costituzionale, accanto ad altre garanzie di indipendenza dei giudici costituzionali.

Con riguardo alle procedure di revisione costituzionale, vi è una disposizione che abroga l'ultimo comma dell'articolo 138 della Costituzione, rendendo così ammissibile il *referendum* confermativo delle leggi di revisione costituzionale anche qualora nella seconda deliberazione le Camere abbiano deliberato con una maggioranza superiore ai due terzi dei componenti. Non cambiano invece i *quorum* richiesti per l'approvazione, anche se la diversa funzione e composizione delle Camere potrebbe dare luogo a maggioranze non omogenee. Ma si tratta di disposizioni da valutare insieme ad eventuali modifiche dell'istituto del *referendum* abrogativo previsto dall'articolo 75 della Costituzione.

La Commissione, svolgendo un esame assai approfondito del testo ha elaborato le seguenti proposte di modifica.

All'articolo 2 si precisa nel numero di 12, come quello già previsto in Costituzione, quello dei deputati eletti nella circoscrizione Estero. All'articolo 3, è stata accolta una disposizione aggiuntiva, da inserire nell'articolo 57 della Costituzione: «I senatori e gli organi della corrispondente Regione mantengono rapporti di reciproca informazione e collaborazione». Un'altra disposizione prevede che i senatori durano in carica sei anni. Si escludono di conseguenza dal Senato parlamentari eletti nella circoscrizione Estero e si rimuove la prescrizione di un sistema proporzionale per l'elezione del Senato. Inoltre, una disposizione aggiunta all'articolo 57 della Costituzione prevede che ai lavori del Senato federale della Repubblica partecipano, nei casi e con le funzioni previste dalla Costituzione, i Presidenti delle Giunte e dei Consigli o Assemblee delle Regioni ed i Presidenti delle Giunte delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Una modifica di carattere formale omette il riferimento al «giorno delle elezioni» a integrare il requisito di età per essere eletti senatori. Nell'articolo 5 si limita a tre il nu-

mero complessivo di senatori a vita di nomina presidenziale, con effetto dalla XVI legislatura; all'articolo 6, si prevede che il Senato federale della Repubblica sia eletto per sei anni.

La Commissione, inoltre, propone di confermare in quaranta anni il limite minimo di età per l'elezione a senatore (mentre il testo proposto dal Governo prevede che quel limite sia ridotto a venticinque anni) e aggiunge, tra i possibili requisiti di elettorato passivo per il Senato, anche la residenza nella Regione, che vale come requisito in sé sufficiente insieme a quello dell'età.

Con un articolo aggiunto (articolo 7), si prescrive una maggioranza qualificata per l'elezione dei Presidenti delle due Camere: due terzi dei componenti fino al secondo scrutinio, la maggioranza assoluta dal terzo. Nel successivo articolo, divenuto articolo 8 nella nuova numerazione, si prevede che il Regolamento della Camera dei deputati stabilisce le modalità di elezione e i poteri del Capo dell'opposizione. Sulla stessa materia, un altro emendamento accolto dalla Commissione prevede che lo stesso Regolamento della Camera riserva a deputati appartenenti a Gruppi dell'opposizione la Presidenza delle Commissioni non permanenti, delle Giunte e degli organismi interni, cui sono attribuiti compiti ispettivi, di controllo e di garanzia. All'articolo 9, un emendamento del relatore, condiviso dalla Commissione, precisa che il divieto di mandato imperativo per i parlamentari è proprio di ciascun deputato e senatore e, inoltre, che la rappresentanza di ciascun eletto è riferita alla Nazione e alla Repubblica.

All'articolo 12, si propongono due modifiche che riducono dalla maggioranza ai due quinti dei componenti il *quorum* richiesto per richiamare all'esame di una Camera il testo di un disegno di legge concernente la competenza prevalente dell'altra Camera; inoltre si impone al Senato di deliberare a maggioranza dei tre quinti dei propri componenti quando quel ramo del Parlamento in-

tende approvare definitivamente testi di legge sui quali ha competenza prevalente, nel caso in cui non accetti le modifiche proposte dalla Camera dei deputati e tali modifiche siano state dichiarate essenziali, dal Governo, per l'attuazione del suo programma. Un'altra modifica integra il riferimento alla perequazione delle risorse finanziarie, quale materia di competenza bicamerale paritaria, con riferimento ai disegni di legge anche annuali in tale materia e alle materie di cui all'articolo 119 della Costituzione: su tale soluzione vi è comunque una riserva per la discussione in Assemblea, al fine di individuare una formula più soddisfacente. La Commissione, inoltre, propone di aggiungere ai disegni di legge di competenza bicamerale paritaria quelli per i quali vi sia in Costituzione un riferimento espresso alla «legge della Repubblica» e non genericamente alle materie coperte dalla cosiddetta «riserva di legge». Si prevede anche l'obbligo, non la mera facoltà, per i Presidenti delle Camere, di convocare la Commissione mista paritetica di conciliazione quando vi sia discordia tra le due Camere sul testo di un disegno di legge relativo a competenze legislative bicamerali.

Un articolo aggiunto prevede l'istituzione, da parte delle Regioni interessate, di Assemblee di coordinamento delle autonomie, quali organi comuni tra più Regioni, ai sensi del già vigente articolo 117, ottavo comma della Costituzione. Tali Assemblee, composte da rappresentanti delle Regioni in ragione proporzionale al numero dei rispettivi abitanti e designati per metà dalle Regioni e per metà dai Consigli delle autonomie locali, esprimono il proprio parere al Senato federale sui disegni di legge per i quali vi è la competenza prevalente di quel ramo del Parlamento.

Un altro articolo aggiunto qualifica come Commissione d'inchiesta parlamentare in senso proprio, con i poteri e le limitazioni dell'autorità giudiziaria, solo quella istituita

con legge approvata da entrambe le Camere, con procedura paritaria.

Nell'articolo 19, il collegio elettorale che elegge il Presidente della Repubblica viene ora qualificato come «Assemblea della Repubblica» e la sua composizione, rispetto al testo originario del disegno di legge, è integrata con i Presidenti delle Giunte regionali e delle province autonome e con i presidenti dei Consigli regionali, mentre i delegati dei territori sono eletti dai Consigli regionali, per non meno della metà tra i sindaci, i presidenti di provincia o di città metropolitana della Regione, su designazione dei Consigli delle autonomie locali. La Commissione ha poi modificato l'articolo 22, nel quale il Presidente della Repubblica è qualificato come «garante della Costituzione», anziché come «organo di garanzia costituzionale» e, inoltre, come «Capo dello Stato». All'articolo 23 è stata accolta una modifica che, in combinato disposto con il successivo articolo 28, regola il caso di crisi politica durante la legislatura: il Presidente della Repubblica non emana il decreto di scioglimento eventualmente richiesto dal Primo ministro quando, entro dieci giorni, sia presentata alla Camera una mozione da parte di deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni e in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, mozione tesa a continuare nell'attuazione del programma e integrata dal nome di un nuovo primo ministro. E' stato inoltre accolto un ulteriore emendamento del relatore soppressivo della disposizione che escludeva la possibilità per il Primo ministro di richiedere lo scioglimento della Camera dei deputati quando vi fosse già stato uno scioglimento derivante da identica richiesta nei precedenti dodici mesi. In tema di controfirma degli atti presidenziali è stata apportata una modifica all'articolo 24 che prevede che il Vice Presidente del Consiglio superiore della magistratura, non sia «designato», ma «nominato» dal Presidente della Repubblica.

Quanto alla formazione del Governo, il nuovo articolo 92 della Costituzione, modificato dall'articolo 26, è stato modificato dalla Commissione, eliminando la prescrizione di candidature alla carica di Primo ministro indicate nella scheda elettorale. Inoltre, allo stesso articolo è stata corretta la disposizione relativa alla soluzione dei casi di necessario cambiamento del Primo ministro, per cause diverse da quelle previste dall'articolo 94 della Costituzione prevedendo la possibilità di una mozione diretta alla nomina di un nuovo Primo ministro, sottoscritta dai deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti la Camera dei deputati. All'articolo 28 è stato approvato un emendamento che non prevede più lo scioglimento automatico della Camera dei deputati quando questa si sia espressa con un voto contrario sulla questione di fiducia posta dal Governo: il Primo ministro può, in tal caso, chiedere lo scioglimento, che il Presidente della Repubblica decreta, salvo che, entro dieci giorni, sia presentata una mozione da parte di deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni e in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, mozione tesa a continuare nell'attuazione del programma e integrata dal nome di un nuovo primo ministro.

All'articolo 104 della Costituzione, novellato dall'articolo 31, si prevede che anche per eleggere i componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dal Senato, questo si riunisca nella composizione integrata dai Presidenti delle Giunte e dei Consigli regionali e dei Presidenti delle Giunte provinciali di Trento e di Bolzano; la stessa integrazione è disposta - dall'articolo 36 - per l'elezione di sei giudici della Corte costituzionale.

L'articolo 32 è stato integrato con un comma che modifica la denominazione del Titolo V della Costituzione, da «Le regioni,

le province, i comuni» a «Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato». All'articolo 33, una modifica relativa all'articolo 117, primo comma, della Costituzione ne omette l'attuale riferimento agli obblighi internazionali come limite alla potestà legislativa dello Stato e delle Regioni. È stata anche riformulata, nello stesso articolo 33, la disposizione di cui al comma 2, diretta a salvaguardare le condizioni di maggiore autonomia, delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, analogamente a quanto disposto dall'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001.

La novella all'articolo 127 della Costituzione viene modificata prevedendo la composizione del Senato integrata dai Presidenti delle Giunte regionali e provinciali e dai Presidenti dei Consigli regionali per le valutazioni in ordine al pregiudizio dell'interesse nazionale che può derivare da leggi regionali.

Tra le disposizioni transitorie è stato sancito, da un lato, che la limitazione a tre del numero complessivo dei senatori a vita di nomina presidenziale entra in vigore - al pari di quella che prescrive la riduzione del numero dei parlamentari - a partire dalla XVI legislatura; dall'altro, viene garantita la permanenza nella carica dei senatori a vita, anche in numero eccedente a tale limite, per coloro che sono in carica alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di riforma.

Infine, un'altra disposizione transitoria ammette per i cinque anni successivi all'entrata in vigore della legge costituzionale di riforma, la possibilità di formare nuove Regioni anche senza le condizioni richieste dall'articolo 132 della Costituzione, comunque con legge costituzionale e consultate le popolazioni interessate, costituite dai cittadini residenti nei Comuni e nelle Province di cui si propone il distacco dalla Regione.

D'ONOFRIO, *relatore*

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: AZZOLLINI)

sul disegno di legge costituzionale n. 2544

19 dicembre 2003

La Commissione Programmazione economica e bilancio, esaminato il disegno di legge costituzionale, rileva che l'articolo 70, primo comma, della Costituzione, come risulta modificato dal provvedimento stesso, prevede, tra le competenze primarie della Camera dei deputati, quella relativa ai bilanci e ai rendiconti. Stante il quadro in essere degli strumenti di finanza pubblica, la manovra di politica economica e il suo principale strumento attuativo – la legge finanziaria – non sarebbero dunque più di competenza del Senato federale, fatta salva la procedura di richiamo prevista e l'approvazione definitiva da parte della Camera dei deputati. Al riguardo si evidenzia che, proprio in quanto il Senato vede accentuata la propria impostazione quale soggetto istituzionale rappresentativo di realtà locali, appare incongruo escluderlo, sostanzialmente, dalla definizione di equilibri della finanza pubblica che da tempo riguardano, anche in base agli accordi europei, tutta la pubblica amministrazione e non solo lo Stato centrale. Il disegno di legge si muove infatti all'interno di una tendenza – già formalizzata dallo stesso nuovo titolo V – volta a riconoscere maggiore autonomia legislativa, amministrativa e fiscale alla componente non statale della Pubblica amministrazione. Peraltro, almeno esplicitamente per la parte che attiene alle Regioni, tale componente è ugualmente vincolata, al pari dello Stato, dagli obblighi comunitari ed internazionali, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione: non casualmente la legge finanziaria 2003 richiama, a proposito delle norme relative al cosiddetto «patto di stabilità interno», il vincolo costituzionale dell'intero articolo 117.

Più in particolare, in merito al significato di quel principio di armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario che il terzo comma del citato articolo 117 inserisce tra le materie a competenza concorrente tra Stato centrale e Regioni, si osserva che, durante i lavori preparatori in ordine alla riforma del titolo V, molto si è dibattuto non tanto sulla portata sostanziale, peraltro scon-

tata, di tale principio – con riferimento soprattutto alla gestione congiunturale così come riflessa nelle varie manovre di finanza pubblica – quanto sulla coerenza tra la sua collocazione nell’ambito della legislazione concorrente e la collocazione all’interno della competenza esclusiva dello Stato centrale della materia relativa al sistema tributario e contabile dello Stato. Si rileva altresì al riguardo come la portata del principio in questione di armonizzazione e coordinamento attenga anche alle esigenze congiunturali di gestione unitaria della finanza pubblica: anche qui, non casualmente, la legge finanziaria 2003 richiama, sempre per il patto di stabilità interno, esattamente le esigenze di coordinamento della finanza pubblica.

In tale prospettiva, dal momento che il principio inerente all’armonizzazione e coordinamento dei bilanci è rimasto collocato nell’ambito della legislazione concorrente, dalla cui definizione degli aspetti di fondo verrebbe sostanzialmente esclusa ora la Camera dei deputati, la proposta di revisione della Costituzione presenta, per un problema di coordinamento tra norme e principi attinenti alla medesima materia relativa alla gestione unitaria della politica economica e finanziaria delle pubbliche amministrazioni, una evidente incongruità con il Titolo V, non potendo dunque la materia relativa alla finanza pubblica essere di competenza solo della Camera dei deputati. Ciò tanto più che, in base all’articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà impositiva autonoma da parte di Regioni e comuni – i cui limiti e le cui modalità sono regolate anno per anno appunto con la manovra di finanza pubblica – deve essere esercitata tenendo conto proprio del suddetto principio di armonizzazione e coordinamento, per il quale sarebbe sostanzialmente competente solo il Senato federale in base al disegno di legge in titolo.

La Commissione esprime pertanto, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, osservando tuttavia che, in coerenza con la lettera del testo costituzionale e con la sua ispirazione di fondo in materia di gestione degli strumenti di politica economica, occorrerebbe sopprimere, al capoverso «art. 70», primo comma, dell’articolo 11 del disegno di legge in titolo, il riferimento ai bilanci e ai rendiconti dello Stato, trasferendo espressamente la materia della finanza pubblica nel terzo comma del citato articolo 70, concernente le questioni di pari competenza tra le due assemblee. Si rileva in proposito che induce a propendere per tale soluzione tutta la tendenza degli ultimi anni nel senso del decentramento. Si potrebbe quindi ipotizzare di attribuire alla funzione legislativa esercitata collettivamente dalle due Camere, per quanto concerne le decisioni nel campo economico e finanziario, non solamente la materia della perequazione delle risorse finanziarie (come previsto dal citato articolo 11, capoverso art. 70, comma terzo), bensì, più in generale, l’insieme delle decisioni in materia di entrate (tenuto conto della difficoltà, da un lato, di realizzare, altrimenti, interventi di compensazione delle decisioni di spesa nonché, dall’altro, di estrapolare una distinzione fra le scelte in materia fiscale che attengono esclusivamente alla sfera di competenza statale,

che nel disegno attuale verrebbero attribuite alla primaria competenza della Camera, e le decisioni sui principi applicabili al coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, in atto attribuite dal disegno di legge citato alla primaria competenza del Senato, i quali poi dovrebbero disciplinare l'attribuzione di tributi ed entrate proprie a regioni ed enti locali nonché la compartecipazione dei suddetti soggetti al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio) nonché altre possibili decisioni in materia economica e finanziaria che possano costituire forme sostanziali di coordinamento della finanza pubblica. In tal senso, tra l'altro, sembrano essere orientati diversi emendamenti già presentati al testo e, in particolare, l'emendamento 11.42 – sul quale, sebbene di portata restrittiva rispetto alle osservazioni dianzi esposte, la Commissione sottolinea il proprio avviso favorevole al fine di assicurare maggiore coerenza, nella prospettiva di una differenziazione del ruolo e della composizione delle due Camere, nella disciplina e nella gestione degli strumenti di finanza pubblica – che propone infatti di integrare fra le materie demandate alla funzione legislativa esercitata collettivamente dalle due Camere quelle di cui ai commi secondo, terzo, quinto e sesto del vigente articolo 119 della Costituzione. Si tratta dunque di potenziare questa indicazione e pervenire ad una equiparazione delle due Camere nelle competenze in materia finanziaria.

Sotto un altro profilo, attesa la difficoltà di porre una distinzione tra normativa contabile (che sembrerebbe attribuita alla Camera, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera «e») e principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici (la cui determinazione verrebbe invece attribuita al Senato, ai sensi del citato articolo 117, terzo comma), si sottolinea altresì l'esigenza di far confluire entrambe le materie nell'alveo della funzione legislativa esercitata paritariamente dalle due Camere.

La Commissione osserva infine che tale equiparazione dei poteri delle due Camere in materia finanziaria potrebbe trovare un completamento soddisfacendo l'esigenza di approfondire la valutazione su una materia che anche altri Stati, ugualmente interessati a modifiche costituzionali relativamente agli assetti federali, stanno affrontando con decisione: quella della connessione tra flussi di risorse economiche, non solo pubbliche, tra le varie aree del Paese e struttura degli organi di rappresentanza a livello centrale di tali aree.

In Italia più che mai sussiste ancora una profonda differenza di forza economica tra Nord e Sud, con un livello di diseguaglianza dalle dimensioni ancora poco tollerabili. Nel momento in cui si approfondisce il discorso, già sviluppato peraltro nella carta del 1948, di rivedere le forme di rappresentanza delle realtà locali a livello centrale, è del tutto ovvio pertanto che i criteri in base ai quali si decide la composizione di tali organismi elettivi centrali non possano che risultare articolati.

Non appare sufficiente infatti l'assunzione del solo principio della proporzionalità riferito alla popolazione, ma occorre integrare tale criterio con

altri che permettano di avere alla fine una rappresentanza delle autonomie a livello centrale meno sperequata a vantaggio delle regioni più popolose. L'esempio estremo, da questo punto di vista, è costituito dal Senato americano, in cui notoriamente la rappresentanza del singolo Stato è del tutto paritaria e prescinde dalla variabile costituita dalla popolazione, il che comporta un totale livellamento tra Stati di tale rappresentanza.

Il problema di correggere gli effetti dell'unico criterio costituito dalla popolazione emerge con particolare evidenza se si considera che, come in tutti gli ordinamenti con contenuto federale, oltre a vararsi manovre di politica economica e finanziaria ispirate a sollevare le condizioni delle aree meno avvantaggiate, sussistono anche nei testi costituzionali precisi obblighi diretti ad implementare, con legge statale, appositi fondi volti a una tendenziale riduzione delle disomogeneità delle varie aree.

PARERE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE
(FINANZE E TESORO)

(Estensore: PEDRIZZI)

**sui disegni di legge costituzionale nn. 1998, 2030, 2320,
2449, 2507, 2523 e 2544**

9 dicembre 2003

La Commissione, esaminati congiuntamente i disegni di legge costituzionale, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni.

In relazione all'impostazione complessiva della riforma, si evidenzia la necessità che il processo di riforma costituzionale tenga nella corretta considerazione la rilevanza dei vincoli economici esistenti, i quali costituiscono il sostrato imprescindibile per la configurazione delle possibili opzioni federaliste: alla devoluzione delle competenze di spesa, così come definite nel vigente testo costituzionale e come configurate dal disegno di legge n. 2544, deve infatti accompagnarsi la provvista di risorse finanziarie agli enti destinatari delle nuove attribuzioni.

Si osserva, in particolare, come suscitò perplessità la proposta di operare un' incisiva riforma in senso federalista dell'assetto istituzionale, senza procedere contestualmente alla coerente ridefinizione anche del sistema fiscale, non riguardando le modifiche l'articolo 119 della Costituzione, concernente l'autonomia finanziaria e la ripartizione delle risorse destinate agli enti locali.

Si rileva, altresì, l'opportunità di una rimeditazione del progetto di assegnare alla competenza esclusiva della Camera dei deputati l'approvazione dei disegni di legge attinenti ai bilanci e al rendiconto consuntivo dello Stato (articolo 70 della Costituzione).

Infatti, la determinazione del volume complessivo della finanza pubblica e dell'equilibrio tra entrate e spese effettuata annualmente mediante la manovra finanziaria esplica necessariamente significativi riflessi in tema di assetto finanziario delle autonomie locali. Inoltre, la rilevanza delle decisioni in materia di ripartizione delle risorse ai fini della perequazione delle stesse e di verifica del rispetto del patto di stabilità interno – prerogative proprie del Senato federale della Repubblica, quale istituzione

rappresentativa delle esigenze delle realtà territoriali – non può che essere esplicitata anche attraverso una competenza più incisiva rispetto ai documenti di bilancio del Senato federale stesso.

Ai sensi dell'articolo 39 del Regolamento, comma 4, si richiede la pubblicazione del presente parere in allegato alla relazione che la Commissione di merito trasmetterà all'Assemblea.

PARERE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE
(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA,
SPETTACOLO E SPORT)

(Estensore: ASCIUTTI)

sul disegno di legge costituzionale n. 2544

14 gennaio 2004

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con la seguente osservazione:

all'articolo 30, appare opportuno modificare l'attuale ripartizione delle competenze fra Stato e regioni in materia di ordinamento sportivo, attribuendone la specifica competenza alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ed affidando invece alla competenza concorrente di Stato e regioni la promozione di attività sportive non programmate e ricreative, nonché la realizzazione degli impianti e delle attrezzature sportive.

Ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del Regolamento si richiede la pubblicazione del presente parere in allegato alla relazione che la Commissione di merito trasmetterà all'Assemblea.

PARERE DELLA 12^a COMMISSIONE PERMANENTE
(IGIENE E SANITÀ)

(Estensore: SALINI)

sul disegno di legge costituzionale n. 2544

10 dicembre 2003

La Commissione Igiene e Sanità, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, la potestà legislativa esclusiva delle regioni – di cui l'articolo 30 del disegno di legge propone un ampliamento, relativo, tra l'altro, all'«assistenza e organizzazione sanitaria» – è esercitata nel rispetto della stessa Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Da tali limiti discende che – alla stregua di alcuni principi e norme costituzionali, e, in particolare, in base all'articolo 32, all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), e all'articolo 120, secondo comma – rimangono di competenza dello Stato:

la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

il potere-dovere del Governo di sostituirsi agli organi degli enti territoriali quando ricorra l'esigenza di tutelare i livelli essenziali suddetti;

il disegno di legge non modifica il terzo comma del citato articolo 117, nella parte in cui annovera tra i settori sottoposti a legislazione concorrente la «tutela della salute». Di conseguenza – e in conformità con la *ratio* delle suddette osservazioni –, resta giustamente di competenza dello Stato la determinazione dei principi fondamentali in quest'ultima materia, con riferimento ai profili diversi dall'«assistenza e organizzazione sanitaria»;

rimangono comunque fermi, quale limite sostanziale per qualsiasi legislatore – sia esso statale o regionale – i principi di cui all'articolo 32 della Costituzione;

in conclusione, la modifica di cui all'articolo 30 del disegno di legge deve essere valutata in modo positivo alla luce del complesso delle

suddette disposizioni costituzionali che interessano il settore sanitario. Tali disposizioni salvaguardano infatti l'uniformità sul piano nazionale della programmazione sanitaria generale e del conseguimento dei relativi livelli essenziali, nonché il rispetto degli obblighi internazionali in materia.

La Commissione, ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del Regolamento, chiede che il succitato parere sia stampato in allegato alla relazione che sarà presentata in Assemblea.

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

(Estensore: ZORZOLI)

sul disegno di legge costituzionale n. 2544

13 novembre 2003

La Commissione parlamentare per le questioni regionali, esprime il proprio apprezzamento per l'intendimento di addivenire ad una revisione organica del testo costituzionale, capace di portare a compimento il percorso iniziato con le leggi costituzionali del 1999 e del 2001 di riforma del Titolo V della Costituzione, conferendo coerente ruolo alle Autonomie territoriali, sia per quanto riguarda la composizione e le funzioni del Parlamento sia per quanto riguarda la Corte costituzionale;

rileva che, fermi restando gli obiettivi largamente condivisi di riformare il modello di bicameralismo perfetto, per quanto riguarda il Senato federale della Repubblica vi sia spazio per addivenire a modifiche, anche significative, dell'impianto in modo del tutto compatibile con le finalità di fondo, ma garantendo nel contempo la funzionalità del sistema di normazione e di governo, esigenza il cui soddisfacimento evidentemente prescinde da quella delle maggioranze *pro-tempore*;

prende atto che nella proposta del Governo si sceglie il modello di Senato come camera legislativa eletta direttamente, e su questa proposta avanza le proprie osservazioni, rilevando altresì che poteva essere anche assunto come base il modello del *Bundesrat* tedesco, da adattare alla situazione italiana, ma che comunque le ipotesi di composizione mista non si addicono al Senato come camera legislativa;

ritiene fortemente auspicabile il più ampio coinvolgimento delle Autonomie territoriali nel corso dell'*iter* di approvazione del disegno di legge, nella convinzione della necessità di concordare il quadro istituzionale per una duratura e condivisa attuazione del principio di sussidiarietà, specie nell'ambito del processo di integrazione europea, e auspica sia adottato un metodo di discussione che consenta l'approvazione della riforma con il più ampio consenso parlamentare.

Tutto ciò premesso, la Commissione parlamentare per le questioni regionali, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

1. In merito all'articolo 3, di novella dell'articolo 57 della Costituzione, osserva che la scelta di costituzionalizzare il principio proporzionale per l'elezione del Senato, pur se coerente con una funzione di garanzia del Senato, introduce tuttavia nel sistema un elemento di rigidità anche rispetto all'adozione in concreto del tipo di formula elettorale, per la cui modifica, in caso di necessità, sarebbe poi richiesta la procedura di revisione costituzionale e quindi il ripetuto consenso di entrambe le Camere; propone, al riguardo, di rimettere alla legge ordinaria la scelta del sistema elettorale.

2. In merito all'articolo 4, di novella dell'articolo 58 della Costituzione, osserva che la limitazione delle condizioni di eleggibilità al Senato (a chi è o è stato consigliere delle Autonomie territoriali o sia stato parlamentare eletto nella Regione), comporta una limitazione al diritto di eguaglianza e alla libertà di accesso alle cariche elettive, sanciti nella parte I della Costituzione, e corroborati dalla giurisprudenza costituzionale che, affermando la piena libertà elettorale attiva e passiva e l'assoluta eccezionalità delle cause di ineleggibilità, evidenzia la dubbia coerenza, con un sistema di elezione diretta, di un ricorso in via ordinaria a condizioni di eleggibilità, che – a differenza delle altre, che sono rimuovibili – priverebbero in via definitiva il Senato di apporti qualificati (dal mondo del lavoro, dell'università, della società nel suo complesso), pur se espressione del tessuto regionale di riferimento; propone, al riguardo, in coerenza con un modello di Senato eletto direttamente e non in secondo grado, di rimuovere le condizioni di eleggibilità e rinforzare altrimenti il principio costituzionale della base regionale, effettuando in un medesimo contesto temporale l'elezione dei consiglieri regionali e dei senatori.

3. In merito all'articolo 11, di novella dell'articolo 70 della Costituzione, osserva che la tripartizione delle materie tra i diversi procedimenti legislativi, in un quadro istituzionale in cui il Senato non si pone in relazione alla maggioranza di governo *pro-tempore* lungo il tradizionale asse fiducia-scioglimento, da una parte può compromettere la possibilità stessa di attuazione del programma da parte del Governo in tutte le materie di competenza non esclusivamente statale, dall'altra può dar luogo – caso unico nel quadro delle democrazie avanzate – ad una legislazione «di opposizione» sui principi fondamentali, approvata da un Senato espresso da una maggioranza in ipotesi diversa da quella – dell'altro ramo del Parlamento – che sostiene il Governo, con il risultato di una legislazione convergente per materia, ma divergente per indirizzo; propone pertanto di aumentare il numero di materie rimesse (o il ricorso) alla competenza bicamerale «paritaria» (come ad esempio la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale), avendo altresì cura di alleggerire tale procedura, in particolare in riferimento alle cinque fasi lungo le quali si articola nella proposta, limitando la composizione dell'eventuale contrasto tra due Camere alla deliberazione finale di una Commissione bicame-

rale di conciliazione, quale quella suggerita al punto 7, nella sola componente parlamentare.

Propone altresì che, nel caso in cui non si raggiunga l'accordo tra i Presidenti delle Camere sulla risoluzione dei conflitti di competenza tra le Camere stesse, i relativi disegni di legge controversi siano approvati con la lettura bicamerale, per evitare che – nell'eventuale situazione di stallo – prevalga la scelta governativa iniziale sul tipo di procedimento di approvazione, e – in definitiva – sulla qualificazione (statale o concorrente) della materia.

4. In merito all'articolo 15, di novella dell'articolo 81 della Costituzione, anche in riferimento all'articolo 70 novellato ed alla ripartizione delle relative competenze tra Camera e Senato, osserva che la modifica solo formale dell'articolo 81 in materia di bilancio non consente di affrontare organicamente il tema del coordinamento della finanza pubblica, questione emergente in un contesto in cui tutti i livelli della cosiddetta sussidiarietà, a partire dall'Unione europea, condividono responsabilità finanziarie, né di aggiornare l'attuale procedimento che associa ad un bilancio «neutro» una legge finanziaria di «manovra», modello diffusamente ritenuto inadeguato al nuovo contesto costituzionale ed europeo; propone, al riguardo, di riconsiderare la funzione della legge di bilancio, alla luce dell'esperienza maturata sulla legge finanziaria, introducendo una «legge di stabilità», quale cerniera tra le esigenze del patto di stabilità cosiddetto «esterno» – tra i Paesi membri e l'Unione – ed il patto di stabilità cosiddetto «interno», tra i diversi livelli di governo territoriale della Repubblica.

Propone, in particolare, di affidare la competenza sulla legge di stabilità e sulla fissazione dei saldi di bilancio alla Camera dei deputati lungo l'asse maggioranza-Governo, e di rimettere alla lettura bicamerale la ripartizione delle responsabilità di ciascun livello territoriale nel raggiungimento degli obiettivi così fissati, al termine di una fase di coinvolgimento degli esecutivi territoriali in una sede di raccordo interistituzionale, da dotare – a tale fine – di rango costituzionale.

5. In merito all'articolo 30, di novella dell'articolo 117 della Costituzione, osserva che la riforma costituzionale offre l'opportunità di procedere ad alcune modifiche che adeguino l'individuazione e la ripartizione della competenza tra Camera e Senato nelle diverse materie, alla luce dell'esperienza istituzionale fin qui maturata, anche dal punto di vista della distribuzione di competenze tra Unione europea e Stati membri. Invita, al riguardo, a considerare – tra l'altro – l'opportunità di:

aggiornare riferimenti non attuali, come quello fatto alle «casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale»;

di uniformare la terminologia utilizzata in riferimento a materie quali: «polizia amministrativa locale» e «polizia locale»; di chiarire – al fine di prevenire possibili controversie – il rapporto tra formulazioni connesse, che figurano in diversi elenchi e quindi danno luogo a diversa com-

petenza, quali «tutela della salute» e «assistenza e organizzazione sanitaria»; «norme generali sull'istruzione», «istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione dell'istruzione e della formazione professionale», «organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche», «definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione»;

trasferire alla competenza legislativa concorrente la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema ed alla competenza statale la materia dell'energia.

6. In merito all'articolo 31, di novella dell'articolo 127 della Costituzione, osserva che la soluzione delineata rispetto all'interesse nazionale altera l'equilibrio di responsabilità tra i diversi livelli istituzionali, ponendo Assemblee politiche parimenti titolari di funzioni legislative, una (il Senato) nella posizione funzionale di controllo rispetto all'altra (il Consiglio regionale), e rimettendo la decisione definitiva al Presidente della Repubblica in termini di discrezionalità, con il conseguente coinvolgimento di un organo supremo del quale è preferibile rafforzare la vocazione di garanzia della Costituzione, neutra rispetto alle parti istituzionali in contrasto.

Propone, al riguardo, di rimodulare diversamente l'istituto, facendo emergere tali contrasti – per la parte non attinente alla lesione giuridicamente rilevante di valori unitari, già oggi presenti nel testo costituzionale (a partire dall'articolo 5 della Costituzione), in quanto tali sindacabili dalla Corte costituzionale – di fronte ad una sede politica paritetica quale quella suggerita al successivo punto 7, su iniziativa del Governo o di un numero minimo di senatori qualificato su base territoriale.

7. In merito al combinato disposto del vigente articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e dell'articolo 32, comma 2, di novella dell'articolo 126 della Costituzione, che sopprime il riferimento costituzionale alla Commissione bicamerale per le questioni regionali, ritiene necessario individuare con chiarezza organi, ambiti e procedure deputati a svolgere funzioni di prevenzione e composizione dei conflitti che possono sorgere, nei settori di comune rilevanza, tra Stato, Regioni ed altre Autonomie territoriali. Propone, al riguardo, di istituire a tal fine una Commissione parlamentare paritetica di conciliazione, composta da deputati e senatori nominati in rapporto alla consistenza politica delle rispettive Camere, da un rappresentante per ciascuna Regione e da rappresentanti delle Autonomie locali, che possa esprimere qualificati pareri.

**DISEGNO DI LEGGE
COSTITUZIONALE N. 2544**D'INIZIATIVA DEL GOVERNO
—

(Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione)

CAPO I

MODIFICHE AL TITOLO I
DELLA PARTE SECONDA
DELLA COSTITUZIONE

Art. 1.

(Senato federale della Repubblica)

1. L'articolo 55, primo comma, della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica».

Art. 2.

(Camera dei deputati)

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 56. - La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

La Camera dei deputati è composta da quattrocento deputati e dai deputati assegnati alla circoscrizione Estero.

**DISEGNO DI LEGGE
COSTITUZIONALE**TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
—

(Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 63, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione e introduzione dell'articolo 70-bis)

CAPO I

MODIFICHE AL TITOLO I
DELLA PARTE SECONDA
DELLA COSTITUZIONE

Art. 1.

*(Senato federale della Repubblica)**Identico*

Art. 2.

(Camera dei deputati)

1. *Identico:*

«Art. 56. - *Identico.*

La Camera dei deputati è composta da quattrocento deputati e dai **dodici** deputati assegnati alla circoscrizione Estero.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocento e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

Art. 3.

(Elezione del Senato federale della Repubblica)

1. All'articolo 57 della Costituzione, i commi primo, secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:

«Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale, **salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.**

Il Senato federale della Repubblica è composto da duecento senatori elettivi, **dai senatori elettivi assegnati alla circoscrizione Estero** e dai senatori a vita di cui all'articolo 59.

L'elezione del Senato federale della Repubblica **avviene con sistema proporzionale ed** è disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Identico.

Identico».

Art. 3.

(Elezione del Senato federale della Repubblica)

1. **L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:**

«**Art. 57.** – Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale.

Il Senato federale della Repubblica è composto da duecento senatori elettivi e dai senatori a vita di cui all'articolo 59.

L'elezione del Senato federale della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del quarto comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 4.

(*Requisiti per l'eleggibilità a senatore*)

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 58. – Sono eleggibili a senatori di una Regione gli elettori che **nel giorno delle elezioni** hanno compiuto i venticinque anni di età e hanno ricoperto o ricoprono cariche pubbliche elettive in enti territoriali locali o regionali, all'interno della Regione, o sono stati eletti senatori o deputati nella Regione».

Art. 5.

(*Senatori a vita*)

1. L'articolo 59, secondo comma, della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Possono essere nominati componenti del Senato federale della Repubblica cinque senatori a vita. I senatori a vita sono nominati dal Presidente della Repubblica tra i cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

I senatori e gli organi della corrispondente Regione mantengono rapporti di reciproca informazione e collaborazione.

I senatori durano in carica sei anni.

Ai lavori del Senato federale della Repubblica partecipano, nei casi e con le funzioni previsti dalla Costituzione, i Presidenti delle Giunte e dei Consigli o Assemblee delle Regioni ed i Presidenti delle Giunte delle Province autonome di Trento e di Bolzano».

Art. 4.

(*Requisiti per l'eleggibilità a senatore*)

1. *Identico:*

«Art. 58. – Sono eleggibili a senatori di una Regione gli elettori che hanno compiuto i **quaranta** anni di età e hanno ricoperto o ricoprono cariche pubbliche elettive in enti territoriali locali o regionali, all'interno della Regione, o sono stati eletti senatori o deputati nella Regione **o risiedono nella Regione alla data di indizione delle elezioni**».

Art. 5.

(*Senatori a vita*)

1. *Identico:*

«Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. **Il numero totale dei senatori di nomina presidenziale non può in alcun caso essere superiore a tre**».

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 6.

(Durata delle Camere)

1. L'articolo 60, primo comma, della Costituzione è sostituito dal seguente:

«La Camera dei deputati ed il Senato federale della Repubblica sono eletti per cinque anni».

Art. 7.

(Modalità di funzionamento delle Camere)

1. L'articolo 64 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 64. - Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 6.

(Durata delle Camere)

1. *Identico:*

«La Camera dei deputati è eletta per cinque anni e il Senato federale della Repubblica è eletto per sei anni».

Art. 7.

(Presidenza della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica)

1. All'articolo 63 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di Presidenza. Il Presidente è eletto con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta».

Art. 8.

(Modalità di funzionamento delle Camere)

1. *Identico:*

«Art. 64. - *Identico.*

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

maggioranza speciale. Le deliberazioni del Senato federale della Repubblica non sono altresì valide se non sono presenti senatori eletti almeno in un terzo delle Regioni.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

Il regolamento della Camera dei deputati garantisce i diritti delle opposizioni in ogni fase dell'attività parlamentare. Prevede le modalità di iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni, con riserva di tempi e previsione del voto finale».

Art. 8.

(Ineleggibilità ed incompatibilità)

1. L'articolo 65, primo comma, della Costituzione è sostituito dal seguente:

«La legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore».

Art. 9.

(Divieto di mandato imperativo)

1. L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 67. - I deputati ed i senatori rappresentano la Nazione e la Repubblica ed

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Identico.

Il regolamento della Camera dei deputati garantisce i diritti delle opposizioni in ogni fase dell'attività parlamentare. Prevede le modalità di iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni, con riserva di tempi e previsione del voto finale. **Stabilisce le modalità di elezione e i poteri del Capo dell'opposizione. Riserva a deputati appartenenti a gruppi di opposizione la Presidenza delle Commissioni, diverse da quelle di cui all'articolo 72, primo comma, delle Giunte e degli organismi interni, cui sono attribuiti compiti ispettivi, di controllo o di garanzia».**

Art. 9.

(Ineleggibilità ed incompatibilità)

Identico

Art. 10.

(Divieto di mandato imperativo)

1. *Identico:*

«Art. 67. - **Ogni deputato e ogni senatore rappresenta** la Nazione e la Repubblica ed

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato».

Art. 10.

(*Indennità parlamentare*)

1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 69. – I membri delle Camere ricevono un'identica indennità stabilita dalla legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma».

Art. 11.

(*Formazione delle leggi*)

1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 70. – La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, ivi compresi i disegni di legge attinenti ai bilanci ed al rendiconto consuntivo dello Stato, salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati, tali disegni di legge sono trasmessi al Senato federale della Repubblica. Il Senato, su richiesta della maggioranza dei propri componenti formulata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di legge. Entro i trenta giorni successivi il Senato delibera e può proporre modifiche sulle quali la Camera dei deputati decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge. Qualora il Senato federale della Repubblica non proponga modifiche entro i termini previsti, la legge è promulgata ai sensi degli articoli 73 e 74.

Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determi-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

esercita le **proprie** funzioni senza vincolo di mandato».

Art. 11.

(*Indennità parlamentare*)

Identico

Art. 12.

(*Formazione delle leggi*)

1. *Identico:*

«Art. 70. – La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, ivi compresi i disegni di legge attinenti ai bilanci ed al rendiconto consuntivo dello Stato, salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati, tali disegni di legge sono trasmessi al Senato federale della Repubblica. Il Senato, su richiesta **di due quinti** dei propri componenti formulata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di legge. Entro i trenta giorni successivi il Senato delibera e può proporre modifiche sulle quali la Camera dei deputati decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge. Qualora il Senato federale della Repubblica non proponga modifiche entro i termini previsti, la legge è promulgata ai sensi degli articoli 73 e 74.

Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determi-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

nazione dei principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Tali disegni di legge, dopo l'approvazione da parte del Senato federale della Repubblica, sono trasmessi alla Camera dei deputati. La Camera dei deputati, su richiesta della maggioranza dei propri componenti formulata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di legge. Entro i trenta giorni successivi la Camera dei deputati delibera e può proporre modifiche sulle quali il Senato federale della Repubblica decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge. Qualora la Camera dei deputati non proponga modifiche entro i termini previsti, la legge è promulgata ai sensi degli articoli 73 e 74.

Fermo quanto previsto dal primo e dal secondo comma, la funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti la perequazione delle risorse finanziarie, le funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane, il sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica ed in ogni altro caso in cui la Costituzione rinvii espressamente alla legge dello Stato. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo dopo una lettura da parte di ciascuna Camera, i Presidenti delle due Camere hanno facoltà di convocare, d'intesa tra di loro, una commissione mista paritetica incaricata di proporre un testo sulle disposizioni su cui permane il disaccordo tra

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

nazione dei principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Tali disegni di legge, dopo l'approvazione da parte del Senato federale della Repubblica, sono trasmessi alla Camera dei deputati. La Camera dei deputati, su richiesta **di due quinti** dei propri componenti formulata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di legge. Entro i trenta giorni successivi la Camera dei deputati delibera e può proporre modifiche sulle quali il Senato federale della Repubblica decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge. Qualora la Camera dei deputati non proponga modifiche entro i termini previsti, la legge è promulgata ai sensi degli articoli 73 e 74. **Qualora il Governo dichiara che le modifiche proposte dalla Camera dei deputati sono essenziali per l'attuazione del suo programma e il Senato ritenga di non accoglierle, il disegno di legge è approvato in via definitiva solo se il Senato delibera con la maggioranza dei tre quinti dei propri componenti.**

Fermo quanto previsto dal primo e dal secondo comma, la funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge, **anche annuali**, concernenti la perequazione delle risorse finanziarie e le materie di cui **all'articolo 119, nonché i disegni di legge concernenti** le funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane, il sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica ed in ogni altro caso in cui la Costituzione rinvii espressamente alla legge dello Stato **o alla legge della Repubblica**. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo dopo una lettura da parte di ciascuna Camera, i Presidenti delle due Camere **convocano**, d'intesa tra di loro, una

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

le due Camere. Il testo proposto dalla commissione mista paritetica è sottoposto all'approvazione delle due Assemblee e su di esso non sono ammessi emendamenti.

I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa fra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza fra le due Camere in ordine all'esercizio della funzione legislativa. La decisione dei Presidenti non è sindacabile».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

commissione mista paritetica incaricata di proporre un testo sulle disposizioni su cui permane il disaccordo tra le due Camere. Il testo proposto dalla commissione mista paritetica è sottoposto all'approvazione delle due Assemblee e su di esso non sono ammessi emendamenti.

Identico».

Art. 13.

(Assemblee di coordinamento delle autonomie)

1. Dopo l'articolo 70 della Costituzione, è inserito il seguente:

«Art. 70-bis. – Le Regioni interessate istituiscono, quali organi comuni ai sensi dell'articolo 117, ottavo comma, le Assemblee di coordinamento delle autonomie. Ciascuna Assemblea è composta, per ciascuna Regione, da un numero di componenti proporzionale al numero degli abitanti della Regione medesima. I rappresentanti di ciascuna Regione sono designati per metà dalla Regione e, rispettivamente, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano garantendo adeguata rappresentanza delle minoranze linguistiche, e per metà dal Consiglio delle autonomie locali.

Le Assemblee di coordinamento delle autonomie esprimono il proprio parere al Senato federale della Repubblica sui disegni di legge di cui all'articolo 70, secondo comma».

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 12.

(*Iniziativa legislativa*)

1. L'articolo 71, primo comma, della Costituzione è sostituito dal seguente:

«L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere nell'ambito delle rispettive competenze, ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale».

Art. 13.

(*Procedure legislative ed organizzazione per commissioni*)

1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art 72. – Ogni disegno di legge, presentato alla Camera competente ai sensi dell'articolo 70, è secondo le norme del suo regolamento esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge, di cui all'articolo 70, terzo comma, sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il rego-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 14.

(*Iniziativa legislativa*)

Identico

Art. 15.

(*Procedure legislative ed organizzazione per commissioni*)

Identico

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

lamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa.

Il Senato federale della Repubblica, secondo le norme del proprio regolamento, è organizzato in commissioni, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 117, ottavo comma. Esprime il parere, secondo le norme del proprio regolamento, ai fini dell'adozione del decreto di scioglimento di un Consiglio regionale o di rimozione di un Presidente di Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 126, primo comma.

Le proposte di legge di iniziativa regionale adottate da più Assemblee regionali in coordinamento tra di loro sono poste all'ordine del giorno dell'Assemblea nei termini tassativi stabiliti dal regolamento».

Art. 14.

(Ratifica dei trattati internazionali)

1. L'articolo 80 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 80. - È autorizzata con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi».

Art. 15.

(Bilanci e rendiconto)

1. L'articolo 81, primo comma, della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Sono approvati ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 16.

(Ratifica dei trattati internazionali)

Identico

Art. 17.

(Bilanci e rendiconto)

Identico

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

CAPO II

MODIFICHE AL TITOLO II
DELLA PARTE SECONDA
DELLA COSTITUZIONE

Art. 16.

(*Elezione del Presidente della Repubblica*)

1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 83. - Il Presidente della Repubblica è eletto da un collegio elettorale, presieduto dal Presidente della Camera, costituito dai componenti delle due Camere e da un numero di delegati eletti dai Consigli regionali. Ciascun Consiglio regionale elegge almeno tre delegati, in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato. I Consigli regionali eleggono altresì un numero ulteriore di delegati in ragione di un delegato per ogni milione di abitanti nella Regione.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 18.

(*Commissioni parlamentari d'inchiesta*)

1. All'articolo 82 della Costituzione, l'ultimo periodo del secondo comma è sostituito dal seguente: «La Commissione di inchiesta istituita con legge approvata dalle Camere ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria».

CAPO II

MODIFICHE AL TITOLO II
DELLA PARTE SECONDA
DELLA COSTITUZIONE

Art. 19.

(*Elezione del Presidente della Repubblica*)

1. *Identico:*

«Art. 83. - Il Presidente della Repubblica è eletto **dall'Assemblea della Repubblica, presieduta** dal Presidente della Camera, **costituita** dai componenti delle due Camere, **dai Presidenti di cui all'articolo 57, ultimo comma**, e da un numero di delegati eletti dai Consigli regionali. Ciascun Consiglio regionale elegge almeno tre delegati, in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato. I Consigli regionali eleggono altresì un numero ulteriore di delegati in ragione di un delegato per ogni milione di abitanti nella Regione. **I delegati sono eletti, per non meno della metà, tra i sindaci, presidenti di Provincia o Città metropolitana della Regione, designati, a tal fine, dai rispettivi Consigli delle autonomie locali.**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Il Presidente della Repubblica è eletto a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti del collegio elettorale. Dopo il secondo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti del collegio. Dopo il quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta».

Art. 17.

(*Convocazione del collegio elettorale*)

1. L'articolo 85, secondo comma, della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Sessanta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca il collegio elettorale per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica».

Art. 18.

(*Supplenza del Presidente della Repubblica*)

1. L'articolo 86, primo comma, della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso in cui egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato federale della Repubblica».

Art. 19.

(*Funzioni del Presidente della Repubblica*)

1. L'articolo 87 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 87. - Il Presidente della Repubblica è organo di garanzia costituzionale, rappresenta l'unità federale della Nazione ed esercita le

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Il Presidente della Repubblica è eletto a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti **dell'Assemblea della Repubblica**. Dopo il secondo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti **dell'Assemblea della Repubblica**. Dopo il quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta».

Art. 20.

(*Convocazione dell'Assemblea della Repubblica*)

1. *Identico*:

«Sessanta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca **l'Assemblea della Repubblica** per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica».

Art. 21.

(*Supplenza del Presidente della Repubblica*)

Identico

Art. 22.

(*Funzioni del Presidente della Repubblica*)

1. *Identico*:

«Art. 87. - Il Presidente della Repubblica è **garante della Costituzione**, rappresenta l'unità federale della Nazione ed esercita le

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

funzioni che gli sono espressamente conferite dalla Costituzione.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato ed i Presidenti delle autorità amministrative indipendenti.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura e ne designa il Vice Presidente nell'ambito dei suoi componenti.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica».

Art. 20.

(*Scioglimento delle Camere*)

1. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 88. - Il Presidente della Repubblica, su richiesta del Primo ministro, che ne assume la esclusiva responsabilità, ovvero nei casi di cui agli articoli 92, quarto comma, e 94, decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indice le elezioni entro i successivi sessanta giorni.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

funzioni che gli sono espressamente conferite dalla Costituzione. **È il Capo dello Stato.**

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico».

Art. 23.

(*Scioglimento delle Camere*)

1. *Identico:*

«Art. 88. - *Identico.*

Il Presidente della Repubblica non emana il decreto di scioglimento richiesto dal Primo ministro nel caso in cui, entro dieci giorni da tale richiesta, venga pre-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

La richiesta di scioglimento da parte del Primo ministro non può essere presentata nel caso in cui la Camera dei deputati sia già stata sciolta su richiesta del Primo ministro nei dodici mesi precedenti.

Il Presidente della Repubblica, in caso di prolungata impossibilità di funzionamento del Senato federale della Repubblica, può decretarne lo scioglimento, sentito il suo Presidente. Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura».

Art. 21.

(Controfirma degli atti presidenziali)

1. L'articolo 89 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 89. - Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.

Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Primo ministro.

Non sono proposti nè controfirmati dal Primo ministro o dai ministri i seguenti atti del Presidente della Repubblica: la richiesta di una nuova deliberazione alle Camere ai sensi dell'articolo 74, i messaggi alle Camere, la concessione della grazia, la nomina dei senatori a vita, la nomina dei giudici della Corte costituzionale di sua competenza, lo scioglimento del Senato federale della Re-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

sentata alla Camera dei deputati una mozione, sottoscritta dai deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, nella quale si dichiara di voler continuare nell'attuazione del programma e si indichi il nome di un nuovo Primo ministro.

Soppresso

Identico».

Art. 24.

(Controfirma degli atti presidenziali)

1. *Identico:*

«Art. 89. - *Identico.*

Identico.

Non sono proposti nè controfirmati dal Primo ministro o dai ministri i seguenti atti del Presidente della Repubblica: la richiesta di una nuova deliberazione alle Camere ai sensi dell'articolo 74, i messaggi alle Camere, la concessione della grazia, la nomina dei senatori a vita, la nomina dei giudici della Corte costituzionale di sua competenza, lo scioglimento del Senato federale della Re-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

pubblica, lo scioglimento della Camera dei deputati ai sensi degli articoli 92 e 94, le nomine dei Presidenti delle autorità amministrative indipendenti, la designazione del Vice Presidente del Consiglio superiore della magistratura e le altre nomine che la legge eventualmente attribuisca alla sua esclusiva responsabilità».

Art. 22.

(*Giuramento del Presidente della Repubblica*)

1. L'articolo 91 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 91. – Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al collegio che lo ha eletto».

CAPO III

MODIFICHE AL TITOLO III
DELLA PARTE SECONDA
DELLA COSTITUZIONE

Art. 23.

(*Governo e Primo ministro*)

1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 92. – Il Governo della Repubblica è composto dal Primo ministro e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

La candidatura alla carica di Primo ministro avviene mediante collegamento con i candidati all'elezione della Camera dei deputati, secondo modalità stabilite dalla legge,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

pubblica, lo scioglimento della Camera dei deputati ai sensi degli articoli 92 e 94, **la nomina** del Vice Presidente del Consiglio superiore della magistratura **nonché** le nomine dei Presidenti delle autorità amministrative indipendenti e le altre nomine che la legge eventualmente attribuisca alla sua esclusiva responsabilità».

Art. 25.

(*Giuramento del Presidente della Repubblica*)

1. *Identico:*

«Art. 91. – Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi **all'Assemblea** che lo ha eletto».

CAPO III

MODIFICHE AL TITOLO III
DELLA PARTE SECONDA
DELLA COSTITUZIONE

Art. 26.

(*Governo e Primo ministro*)

1. *Identico:*

«Art. 92. – *Identico.*

La candidatura alla carica di Primo ministro avviene mediante collegamento con i candidati all'elezione della Camera dei deputati, secondo modalità stabilite dalla legge.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

che assicura altresì la pubblicazione del nome del candidato Primo ministro sulla scheda elettorale. La legge disciplina l'elezione dei deputati in modo da favorire la formazione di una maggioranza, collegata al candidato alla carica di Primo ministro.

Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati, nomina il Primo ministro.

In caso di morte, di impedimento permanente, accertato secondo modalità fissate dalla legge, ovvero di dimissioni del Primo ministro per cause diverse da quelle di cui all'articolo 94, il Presidente della Repubblica, **sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati**, nomina un nuovo Primo ministro. In caso di impossibilità, decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indice le elezioni».

Art. 24.

(Giuramento del Primo ministro e dei ministri)

1. L'articolo 93 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 93. - Il Primo ministro e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica».

Art. 25.

(Governo in Parlamento)

1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 94. - Il Primo ministro illustra il programma del Governo alle Camere entro dieci giorni dalla nomina. Ogni anno presenta

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

La legge disciplina l'elezione dei deputati in modo da favorire la formazione di una maggioranza, collegata al candidato alla carica di Primo ministro.

Identico.

In caso di morte, di impedimento permanente, accertato secondo modalità fissate dalla legge, ovvero di dimissioni del Primo ministro per cause diverse da quelli di cui all'articolo 94, il Presidente della Repubblica nomina un nuovo Primo ministro **indicato da una mozione, presentata entro quindici giorni dalla data di cessazione dalla carica, sottoscritta dai deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni, in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera dei deputati.** In caso di impossibilità, decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indice le elezioni».

Art. 27.

(Giuramento del Primo ministro e dei ministri)

Identico

Art. 28.

(Governo in Parlamento)

1. *Identico:*

«Art. 94. - *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

il rapporto sulla sua attuazione e sullo stato del Paese.

Egli può chiedere che la Camera dei deputati si esprima, con priorità su ogni altra proposta, con voto conforme alle proposte del Governo. In caso di voto contrario, il Primo ministro rassegna le dimissioni, il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indice le elezioni.

In qualsiasi momento la Camera dei deputati può obbligare il Primo ministro alle dimissioni, con l'approvazione di una mozione di sfiducia. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un quinto dei componenti della Camera dei deputati, deve essere votata per appello nominale e approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti. In tal caso il Primo ministro sfiduciato si dimette e il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indice le elezioni».

Art. 26.

(*Poteri del Primo ministro e dei ministri*)

1. L'articolo 95 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 95. – I ministri sono nominati e revocati dal Primo ministro.

Il Primo ministro determina la politica generale del Governo e ne è responsabile. Garantisce l'unità di indirizzo politico e amministrativo, dirigendo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.

I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Egli può chiedere che la Camera dei deputati si esprima, con priorità su ogni altra proposta, con voto conforme alle proposte del Governo. In caso di voto contrario, il Primo ministro rassegna le dimissioni e **può chiedere** lo scioglimento della Camera dei deputati. **Si applica l'articolo 88, primo e secondo comma.**

Identico».

Art. 29.

(*Poteri del Primo ministro e dei ministri*)

Identico

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 27.

(Disposizioni sui reati ministeriali)

1. L'articolo 96 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 96. – Il Primo ministro e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato federale della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale».

CAPO IV

MODIFICHE AL TITOLO IV
DELLA PARTE SECONDA
DELLA COSTITUZIONE

Art. 28.

*(Elezione del Consiglio superiore
della magistratura)*

1. All'articolo 104, quarto comma, della Costituzione, le parole: «e per un terzo dal Parlamento in seduta comune» sono sostituite dalle seguenti: «per un sesto dalla Camera dei deputati e per un sesto dal Senato federale della Repubblica».

2. L'articolo 104, quinto comma, della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Il Presidente della Repubblica designa il Vice Presidente del Consiglio superiore della magistratura nell'ambito dei suoi componenti».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 30.

(Disposizioni sui reati ministeriali)

Identico

CAPO IV

MODIFICHE AL TITOLO IV
DELLA PARTE SECONDA
DELLA COSTITUZIONE

Art. 31.

*(Elezione del Consiglio superiore
della magistratura)*

1. All'articolo 104, quarto comma, della Costituzione, le parole: «e per un terzo dal Parlamento in seduta comune» sono sostituite dalle seguenti: «per un sesto dalla Camera dei deputati e per un sesto dal Senato federale della Repubblica **integrato dai Presidenti di cui all'articolo 57, ultimo comma**».

2. *Identico:*

«Il Presidente della Repubblica **nomina** il Vice Presidente del Consiglio superiore della magistratura nell'ambito dei suoi componenti».

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

CAPO V

MODIFICHE AL TITOLO V
DELLA PARTE SECONDA
DELLA COSTITUZIONE

Art. 29.

(Capitale della Repubblica federale)

1. L'articolo 114, terzo comma, della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Roma è la capitale della Repubblica federale e dispone di forme e condizioni particolari di autonomia, anche normativa, nelle materie di competenza regionale, nei limiti e con le modalità stabiliti dallo statuto della regione Lazio».

Art. 30.

*(Competenze legislative esclusive
delle Regioni)*

1. All'articolo 117 della Costituzione, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Spetta alle Regioni la potestà legislativa esclusiva nelle seguenti materie:

- a) assistenza e organizzazione sanitaria;
- b) organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

CAPO V

MODIFICHE AL TITOLO V
DELLA PARTE SECONDA
DELLA COSTITUZIONE

Art. 32.

(Capitale della Repubblica federale)

1. La denominazione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione è sostituita dalla seguente: «Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato».

2. Identico.

Art. 33.

*(Competenze legislative esclusive
delle Regioni)*

1. All'articolo 117 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

«La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario».

2. Identico.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

c) definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione;

d) polizia locale;

e) ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato».

2. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.

Art. 31.

(Leggi regionali ed interesse nazionale della Repubblica)

1. All'articolo 127 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Il Governo, qualora ritenga che una legge regionale pregiudichi l'interesse nazionale della Repubblica, può sottoporre la questione al Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge regionale. Il Senato, entro i successivi trenta giorni, decide sulla questione e può rinviare la legge alla Regione, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti, indicando le disposizioni pregiudizievoli. Qualora entro i successivi trenta giorni il Consiglio regionale non rimuova la causa del pregiudizio, il Senato, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti, entro gli ulteriori trenta giorni, può proporre al Presidente della Repubblica di annullare la legge o sue disposizioni. Il Presidente della Repubblica può emanare il conseguente decreto di annullamento».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. Le disposizioni previste dalla presente legge costituzionale si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano esclusivamente ove prevedano forme di autonomia più ampie rispetto a quelle di cui esse già dispongono, secondo i rispettivi statuti di autonomia e le relative norme di attuazione.

Art. 34.

(Leggi regionali ed interesse nazionale della Repubblica)

1. *Identico:*

«Il Governo, qualora ritenga che una legge regionale pregiudichi l'interesse nazionale della Repubblica, può sottoporre la questione al Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge regionale. Il Senato **integrato dai Presidenti di cui all'articolo 57, ultimo comma**, entro i successivi trenta giorni, decide sulla questione e può rinviare la legge alla Regione, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti, indicando le disposizioni pregiudizievoli. Qualora entro i successivi trenta giorni il Consiglio regionale non rimuova la causa del pregiudizio, il Senato **integrato dai Presidenti di cui all'articolo 57, ultimo comma**, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti, entro gli ulteriori trenta giorni, può proporre al Presidente della Repubblica di annullare la legge o sue di-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 32.

(Abrogazioni)

1. All'articolo 116 della Costituzione, il terzo comma è abrogato.

2. All'articolo 126, primo comma, della Costituzione, l'ultimo periodo è soppresso.

CAPO VI

MODIFICHE AL TITOLO VI
DELLA PARTE SECONDA
DELLA COSTITUZIONE

Art. 33.

(Corte costituzionale)

1. L'articolo 135 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 135. – La Corte costituzionale è composta di diciannove giudici. Cinque giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica, tre dalla Camera dei deputati, sei dal Senato federale della Repubblica e cinque dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.

I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

sposizioni. Il Presidente della Repubblica può emanare il conseguente decreto di annullamento».

Art. 35.

*(Abrogazioni)**Identico*

CAPO VI

MODIFICHE AL TITOLO VI
DELLA PARTE SECONDA
DELLA COSTITUZIONE

Art. 36.

(Corte costituzionale)

1. *Identico:*

«Art. 135. – La Corte costituzionale è composta di diciannove giudici. Cinque giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica, tre dalla Camera dei deputati, sei dal Senato federale della Repubblica **integrato dai Presidenti di cui all'articolo 57, ultimo comma**, e cinque dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.

*Identico.**Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni. Nei successivi cinque anni non può ricoprire incarichi di governo, cariche pubbliche elettive o di nomina governativa o svolgere funzioni in organi o enti pubblici individuati dalla legge.

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.

L'ufficio di giudice della Corte costituzionale è incompatibile con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge. Non possono essere nominati giudici della Corte costituzionale coloro che siano membri di una delle Camere o di un Consiglio regionale ovvero lo siano stati nei cinque anni antecedenti alla data di cessazione dalla carica dei giudici costituzionali in scadenza.

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, venti membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a deputato, che la Camera dei deputati compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari».

2. L'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. – 1. I giudici della Corte costituzionale che nomina la Camera dei deputati sono eletti a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea. Per gli scrutini successivi al terzo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti l'Assemblea.

2. I giudici della Corte costituzionale che nomina il Senato federale della Repubblica sono eletti a scrutinio segreto e con la mag-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Identico.

Identico.

Identico.

Identico».

2. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

gioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea. Per gli scrutini successivi al terzo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti l'Assemblea».

Art. 34.

(Referendum *sulle leggi costituzionali*)

1. All'articolo 138 della Costituzione, il terzo comma è abrogato.

CAPO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 35.

(*Disposizioni transitorie*)

1. Le disposizioni di cui al titolo I, al titolo II ed al titolo III della Parte seconda della Costituzione e le disposizioni di cui agli articoli 104, 126, 127 e 135 della Costituzione, come modificate dalla presente legge costituzionale, nonchè le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 2, della presente legge costituzionale si applicano a decorrere dall'inizio della XV legislatura, ad eccezione degli articoli 56, secondo comma, e 57, secondo comma, della Costituzione, come modificati dagli articoli 2 e 3 della presente legge costituzionale, che trovano applicazione per la formazione delle Camere della XVI legislatura, salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.

2. Per le elezioni del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, successive alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, e fino all'adeguamento della legislazione elettorale alle disposizioni della presente legge costituzionale, trovano applicazione le leggi

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 37.

(Referendum *sulle leggi costituzionali*)

Identico

CAPO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 38.

(*Disposizioni transitorie*)

1. Le disposizioni di cui al titolo I, al titolo II ed al titolo III della Parte seconda della Costituzione e le disposizioni di cui agli articoli 104, 126, 127 e 135 della Costituzione, come modificate dalla presente legge costituzionale, nonchè le disposizioni di cui all'articolo **36**, comma 2, della presente legge costituzionale si applicano a decorrere dall'inizio della XV legislatura, ad eccezione degli articoli 56, secondo comma, 57, secondo comma, e **59, secondo comma**, della Costituzione, come modificati dagli articoli 2, 3 e **5** della presente legge costituzionale, che trovano applicazione per la formazione delle Camere della XVI legislatura, salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.

2. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

elettorali per il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

3. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale e fino al raggiungimento della composizione della Corte costituzionale secondo le disposizioni di cui all'articolo 135 della Costituzione, come modificate dalla presente legge costituzionale, il Senato federale della Repubblica, entro sessanta giorni dalla data della sua prima riunione, procede all'elezione di quattro giudici della Corte costituzionale di propria competenza. Procede altresì all'elezione degli ulteriori due giudici di propria competenza, alle prime due scadenze di giudici già eletti dal Parlamento in seduta comune, ai sensi dell'articolo 135, primo comma, della Costituzione, vigente alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Alle ulteriori tre scadenze di giudici già eletti dal Parlamento in seduta comune, la Camera dei deputati procede all'elezione dei giudici della Corte costituzionale di propria competenza, ai sensi dell'articolo 135 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale.

4. Il quarto ed il sesto comma dell'articolo 135 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 33 della presente legge costituzionale, non si applicano nei confronti dei giudici costituzionali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

5. In caso di cessazione anticipata dall'incarico di singoli componenti del Consiglio superiore della magistratura, già eletti dal Parlamento in seduta comune, il Senato federale della Repubblica procede alle conseguenti elezioni suppletive fino alla concorrenza del numero di componenti di sua competenza, ai sensi dell'articolo 104, quarto

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. *Identico.*

4. Il quarto ed il sesto comma dell'articolo 135 della Costituzione, come sostituito dall'articolo **36** della presente legge costituzionale, non si applicano nei confronti dei giudici costituzionali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

5. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

comma della Costituzione, come sostituito dalla presente legge costituzionale.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

6. Nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale si possono, con leggi costituzionali, formare nuove Regioni, a modificazione dell'elenco di cui all'articolo 131 della Costituzione, senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'articolo 132 della Costituzione, fermo restando l'obbligo di sentire le popolazioni interessate.

7. Le popolazioni interessate di cui al comma 6 sono costituite dai cittadini residenti nei Comuni o nelle Province di cui si propone il distacco dalla Regione.

8. I senatori a vita in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale permangono in carica anche se il loro numero supera quello indicato dall'articolo 59, secondo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 5 della presente legge costituzionale.

**DISEGNO DI LEGGE
COSTITUZIONALE N. 252**

D'INIZIATIVA DEL SENATORE STIFFONI

Art. 1.

1. L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 67. – Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni con vincolo di mandato».

**DISEGNO DI LEGGE
COSTITUZIONALE N. 338**

D'INIZIATIVA DEL SENATORE BEVILACQUA

Art. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno compiuto il diciottesimo anno di età».

**DISEGNO DI LEGGE
COSTITUZIONALE N. 420**

D'INIZIATIVA DEL SENATORE MANCINO

Art. 1.

1. All'articolo 92 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le cariche di Presidente del Consiglio dei ministri, di Ministro o di Sottosegretario di Stato sono incompatibili con la titolarità o il controllo di imprese individuali, ovvero di società o di gruppi, che abbiano una rilevante consistenza economica. L'incompatibilità è dichiarata dalla Corte costituzionale, la quale pronuncia la decadenza dell'interessato dalla carica previo inutile decorso del termine assegnatogli per la rimozione dell'impedimento».

**DISEGNO DI LEGGE
COSTITUZIONALE N. 448**

D'INIZIATIVA DEL SENATORE DANIELI Paolo

Art. 1.

1. All'articolo 116 della Costituzione, dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:

«Forme e condizioni particolari di autonomia, in deroga agli articoli 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 130 e 133, possono essere concesse anche a Regioni diverse da quelle di cui al primo comma, con legge approvata dalle Camere, ai sensi del terzo, quarto e quinto comma del presente articolo.

L'iniziativa legislativa spetta alla Regione interessata. La proposta di iniziativa regio-

nale deve essere sottoposta a *referendum* limitato ai cittadini elettori della Regione proponente e non può essere presentata al Parlamento per l'approvazione se non abbia ottenuto in questa consultazione la maggioranza dei voti validi. La legge è approvata dalle due Camere a maggioranza assoluta dei componenti.

La Regione non può richiedere forme e condizioni particolari di autonomia qualora il finanziamento delle complessive competenze regionali comporti trasferimenti statali superiori al gettito erariale riscosso nella Regione stessa.

L'abrogazione o la modifica delle forme e delle condizioni di autonomia particolare di cui al secondo, terzo e quarto comma, possono essere disposte solo con legge approvata dalle due Camere a maggioranza assoluta dei componenti e confermata, con la maggioranza dei voti validi, da un *referendum* limitato ai cittadini elettori della regione interessata».

**DISEGNO DI LEGGE
COSTITUZIONALE N. 617**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI EUFEMI ED ALTRI

Art. 1.

1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 92. – Il Governo della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri, nonché dai sottosegretari di Stato.

Il Presidente del Consiglio dei ministri è eletto dal Parlamento in seduta comune a maggioranza dei suoi componenti.

L'elezione avviene per appello nominale a seguito di un dibattito sul documento politico-programmatico presentato al Parlamento dal candidato alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri, nel quale sono indicate le linee fondamentali della politica che intende seguire.

Il Presidente del Consiglio dei ministri candidato è designato dal Presidente della Repubblica.

Qualora non sia conseguita la maggioranza assoluta nella prima e nella seconda votazione, si procede ad una terza votazione dello stesso nominativo, nella quale il candidato è eletto se consegue la maggioranza dei voti validamente espressi.

Se, effettuate le votazioni di cui al quinto comma, non si ottiene la maggioranza necessaria alla elezione, il Presidente della Repubblica presenta altre designazioni ai sensi del quarto comma.

Se, trascorso un mese dalla prima votazione, nessun candidato risulta eletto, il Presidente della Repubblica scioglie le due Camere».

Art. 2.

1. L'articolo 93 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 93. – Il Presidente della Repubblica nomina con proprio decreto il Presidente del Consiglio dei ministri eletto, il quale, prima di assumere le funzioni, presta giuramento nelle sue mani.

Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina con proprio decreto i ministri. Allo stesso modo può revocarli.

Prima di assumere le funzioni, i ministri prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri competenti, delibera la nomina e la revoca dei sottosegretari di Stato.

L'incarico di ministro e di sottosegretario di Stato è incompatibile con l'esercizio del mandato parlamentare. La legge stabilisce i criteri e le modalità per la sostituzione dei componenti del Parlamento che abbiano accettato l'incarico di Governo».

Art. 3.

1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 94. – Il Presidente del Consiglio dei ministri cessa dalla carica se il Parlamento in seduta comune approva una mozione di sfiducia motivata, contenente l'indicazione del successore, con votazione per appello nominale a maggioranza dei suoi componenti.

La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei componenti di ciascuna Camera.

La nomina del nuovo Presidente del Consiglio dei ministri da parte del Presidente della Repubblica comporta automaticamente la revoca del Presidente del Consiglio dei

ministri e la conseguente decadenza dei ministri in carica.

Se per qualsiasi altra causa il Presidente del Consiglio dei ministri cessa dalla carica, il Parlamento in seduta comune deve essere convocato entro dieci giorni per l'elezione del successore secondo la procedura di cui all'articolo 92».

Art. 4.

1. L'articolo 95 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 95. – Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile nei confronti del Parlamento. Mantiene l'unità di indirizzo politico e amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei Ministri.

I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri».

Art. 5.

1. Dopo l'articolo 70 della Costituzione è inserito il seguente:

«Art. 70-bis. – Nelle materie riservate alla legge, escluse le leggi penali e quelle che incidono sui diritti di libertà personale, di circolazione e soggiorno, di riunione e di associazione, di libertà di manifestazione del pensiero, di culto, di coscienza, di stampa,

può essere prevista con legge organica, approvata dalle Camere a maggioranza assoluta, la disciplina in linea di principio delle singole materie, restando attribuita alla fonte regolamentare la disciplina specifica».

Art. 6.

1. Dopo l'articolo 77 della Costituzione è inserito il seguente:

«Art. 77-bis. – Per l'attuazione del proprio programma il Governo può chiedere l'approvazione senza emendamenti di norme legislative, anche di principio, alle Camere.

La mancata approvazione delle norme di cui al primo comma non comporta obbligo di dimissioni.

I regolamenti parlamentari stabiliscono i tempi e le modalità di approvazione dei provvedimenti essenziali alla realizzazione del programma di Governo».

Art. 7.

1. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 88. – Salva l'ipotesi di scioglimento necessario di cui all'articolo 92, il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i loro Presidenti, può sciogliere le Camere qualora esse, pur non riuscendo ad eleggere un nuovo Presidente del Consiglio dei ministri, rifiutino l'approvazione dei provvedimenti legislativi che il Presidente del Consiglio dei ministri abbia dichiarato necessari per la realizzazione del proprio programma».

**DISEGNO DI LEGGE
COSTITUZIONALE N. 992**

D'INIZIATIVA DEL SENATORE ROLLANDIN

Art. 1.

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 58. – I senatori sono eletti per metà a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età e per l'altra metà dai Consigli regionali.

I seggi eccedenti la ripartizione prevista dal primo comma e quello spettante alla Valle D'Aosta sono assegnati mediante suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno di età».

Art. 2.

1. All'articolo 65 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«L'ufficio di senatore non è compatibile con quello di consigliere regionale».

Art. 3.

1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 70. – La funzione legislativa spetta al Parlamento.

Essa è esercitata collettivamente dalle due Camere in materia costituzionale ed elettorale, di attuazione del *referendum*, di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e di esecuzione

dei trattati stessi, di approvazione dei bilanci e delle leggi finanziarie, di norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura, di leggi ordinarie previste dal Titolo V della Parte II nonché dall'VIII disposizione transitoria e dagli statuti speciali, di ordinamento della Corte costituzionale. L'approvazione di entrambe le Camere è inoltre necessaria per le leggi ordinarie di attuazione delle norme costituzionali in materia di rapporti civili ed etico-sociali, di organizzazione sindacale e di sciopero, nonché per le leggi di tutela delle minoranze linguistiche e delle confessioni religiose.

Per tutte le altre materie, la funzione legislativa è esercitata dalla Camera dei deputati, salva la facoltà spettante al Senato della Repubblica in base all'ultimo comma dell'articolo 72».

Art. 4.

1. All'articolo 72 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Ogni disegno di legge approvato da una Camera è immediatamente trasmesso all'altra Camera. Salve le materie per cui la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere, il disegno s'intende approvato in via definitiva dopo trenta giorni dalla trasmissione. Entro tale termine, un terzo dei componenti del Senato della Repubblica può tuttavia richiedere, non più di una volta per ciascun disegno di legge, che questo sia sottoposto all'esame ed all'approvazione del Senato stesso».

Art. 5.

1. Il secondo comma dell'articolo 122 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio regionale ed alla Camera dei deputati o ad un altro Consiglio regionale».

**DISEGNO DI LEGGE
COSTITUZIONALE N. 1238**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI ROLLANDIN ED ALTRI

Art. 1.

*(Modifica allo statuto
della Regione siciliana)*

1. All'articolo 41-ter dello statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, e successive modificazioni, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Le modificazioni sono approvate previa intesa con l'Assemblea regionale».

Art. 2.

*(Modifica allo Statuto speciale
per la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste)*

1. All'articolo 50 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive modificazioni, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Le modificazioni sono approvate previa intesa con il Consiglio regionale».

Art. 3.

*(Modifica allo Statuto speciale
per la Sardegna)*

1. All'articolo 54 dello statuto speciale per la Sardegna di cui alla legge costituzionale

26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Le modificazioni sono approvate previa intesa con il Consiglio regionale.»;

b) il terzo comma è abrogato.

Art. 4.

*Modifica allo statuto speciale
per il Trentino-Alto Adige/Südtirol)*

1. All'articolo 103 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Le modificazioni sono approvate previa intesa con il Consiglio regionale e i Consigli provinciali».

Art. 5.

*(Modifica allo statuto speciale
della regione Friuli Venezia Giulia)*

1. All'articolo 63 dello Statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Le modificazioni sono approvate previa intesa con il Consiglio regionale».

**DISEGNO DI LEGGE
COSTITUZIONALE N. 1350**

D'INIZIATIVA DEL SENATORE D'AMICO

Art. 1.

1. Al primo comma dell'articolo 135 della Costituzione è aggiunto il seguente periodo: «Qualora il Parlamento in seduta comune non provveda alla nomina dei giudici costituzionali di propria spettanza entro tre mesi dalla data di vacanza dell'ufficio, le nomine dei giudici mancanti sono effettuate dal Presidente della Repubblica».

**DISEGNO DI LEGGE
COSTITUZIONALE N. 1496**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI MASSUCCO ED ALTRI

Art. 1.

(Modifica dell'articolo 59 della Costituzione)

1. Il secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione è abrogato.

Art. 2.

(Norma transitoria)

1. I senatori a vita nominati dal Presidente della Repubblica in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, salvo espressa rinuncia, mantengono le prerogative della carica e i diritti inerenti alle loro funzioni.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE
COSTITUZIONALE N. 1653**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI MARINO ED ALTRI

Art. 1.

1. L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 55. — Il Parlamento è costituito dall'Assemblea nazionale eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di quattrocento. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il ventunesimo anno di età. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocento e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

Art. 2.

1. Gli articoli 56, 57, 58 e 59 della Costituzione sono abrogati.

Art. 3.

1. L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 60. — L'Assemblea nazionale è eletta per cinque anni. La durata dell'Assemblea nazionale non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra».

Art. 4.

1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 70. — La funzione legislativa è esercitata dall'Assemblea nazionale e dai Consigli regionali. L'Assemblea nazionale ha competenza legislativa nelle materie e nei limiti di cui all'articolo 117.

L'Assemblea nazionale determina principi e criteri direttivi nel rispetto dei quali il Governo esercita la potestà regolamentare.

L'Assemblea nazionale, su richiesta di un quinto dei componenti, rimette al giudizio della Corte costituzionale la questione di legittimità di un regolamento per violazione dei principi e dei criteri di cui al secondo comma».

Art. 5.

1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 72. — Ogni disegno di legge, presentato all'Assemblea nazionale, è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione o dall'Assemblea stessa.

I disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale o quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi sono sempre esaminati da una Commissione e poi dall'Assemblea che li approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge per i quali è dichiarata l'urgenza e per quelli di iniziativa

del Governo nonchè le forme per l'esame e l'approvazione di quelli deferiti alle Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Quando lo richiedono il Governo, o un decimo dei componenti dell'Assemblea o un quinto della commissione, il disegno di legge è rimesso all'Assemblea stessa per la discussione e la votazione, o anche per la sola approvazione finale, con le sole dichiarazioni di voto».

Art. 6.

1. L'articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 75. – È indetto *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge quando la richiesta è stata sottoscritta da almeno un milione di elettori o da cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il *referendum* per le leggi elettorali, tributarie e di bilancio, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di amnistia e di indulto; non è ammesso altresì *referendum* popolare abrogativo per le leggi necessarie al funzionamento degli organi costituzionali dello Stato e per quelle a contenuto costituzionalmente vincolato.

La proposta sottoposta a *referendum* deve avere ad oggetto disposizioni normative omogenee. A tale fine, la legge che determina le modalità di attuazione del *referendum* stabilisce i criteri di formulazione delle richieste di *referendum*, fissandone i limiti e le condizioni.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini che sono elettori dell'Assemblea nazionale.

La proposta sottoposta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi».

Art. 7.

1. L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 77. – Il Governo non può, senza delegazione dell'Assemblea nazionale, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

In casi straordinari di necessità e di urgenza il Governo può adottare, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, contenenti misure di immediata attuazione per situazioni specifiche ed omogenee. I provvedimenti sono presentati per la conversione il giorno stesso all'Assemblea nazionale, che, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione e non possono essere riproposti. L'Assemblea nazionale può tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti. Il Governo non può, con decreti aventi forza di legge, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti, nonché attribuire deleghe legislative a norma dell'articolo 76 o poteri regolamentari».

Art. 8.

1. L'articolo 82 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 82. – L'Assemblea nazionale può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. Si procede comunque all'inchiesta quando la proposta è sottoscritta da un quinto dei componenti l'Assemblea nazionale.

Per lo svolgimento di una inchiesta l'Assemblea nazionale nomina fra i propri componenti una Commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione d'inchiesta procede

alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

L'Assemblea nazionale può acquisire, secondo le modalità stabilite dai propri regolamenti, atti, documenti o informazioni, con i soli limiti derivanti dalla legge penale».

Art. 9.

1. Nella Parte seconda della Costituzione, ovunque ricorrano, le parole «Camera dei deputati», «Camere», «Senato della Repubblica» e «Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «Assemblea nazionale».

**DISEGNO DI LEGGE
COSTITUZIONALE N. 1662**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI TONINI ED ALTRI

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 58 della Costituzione è inserito il seguente:

«Art. 58-bis. – La legge elettorale per l'elezione della Camera dei deputati stabilisce condizioni e modalità per il collegamento dei candidati nei collegi uninominali maggioritari con i candidati alla carica di Primo Ministro e per favorire la formazione di una stabile maggioranza. A tal fine la legge prevede l'eventuale attribuzione di una quota di seggi in sovrannumero, nel limite massimo del cinque per cento dei seggi di ciascuna delle due Camere.

La legge regola lo svolgimento di elezioni primarie per la scelta dei candidati alla Camera dei deputati e alla carica di Primo Ministro.

La legge assicura la parità di accesso ai sistemi informativi, garantisce la loro autonomia rispetto al Governo e vieta la concentrazione della proprietà e del controllo dei mezzi di comunicazione di massa.

La legge determina la incompatibilità tra cariche di Governo ed uffici o attività pubbliche e private e detta le disposizioni idonee ad evitare conflitti tra gli interessi privati dei membri del Governo e gli interessi pubblici. La legge prevede la costituzione di un'apposita autorità indipendente che assicuri l'effettivo rispetto di tali divieti.

Il regolamento della Camera dei deputati disciplina le modalità di elezione, da parte dei deputati non collegati al Primo Ministro, del Capo dell'opposizione.

Il Capo dell'opposizione interviene di diritto, con tempo equivalente, alle sedute delle Camere nelle quali prende la parola il Primo Ministro. I regolamenti delle Camere disciplinano la partecipazione ai lavori dei componenti del governo ombra, ove questo sia costituito dal Capo dell'opposizione.

Il Capo dell'opposizione può richiedere la convocazione straordinaria della Camera dei deputati. E' consultato dal Presidente della Repubblica, d'intesa col Primo Ministro, in caso di emergenza interna e internazionale.

La legge assegna al Capo dell'opposizione specifiche dotazioni materiali e finanziarie».

Art. 2.

1. Il primo comma dell'articolo 73 della Costituzione è sostituito dai seguenti:

«Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica non prima di quindici giorni e non oltre sessanta giorni dalla data di approvazione.

Entro quindici giorni dalla data di approvazione, un quarto dei membri di una Camera può deferire la legge all'esame della Corte costituzionale per violazione della Costituzione. La Corte costituzionale si pronuncia entro quarantacinque giorni. Il ricorso non sospende la promulgazione».

Art. 3.

1. All'articolo 82 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La Commissione d'inchiesta è comunque istituita se la richiesta proviene da almeno un quarto dei membri di ciascuna Camera».

Art. 4.

1. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 88. – Su richiesta del Primo Ministro, il Presidente della Repubblica, sentito il Presidente della Camera dei deputati, indice elezioni per la Camera dei deputati, anche anticipate rispetto al termine della legislatura.

Il ricorso anticipato alle urne non può essere decretato quando è stata presentata e non ancora votata una mozione di sfiducia».

Art. 5.

1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 92. – Il Presidente della Repubblica nomina il Primo Ministro sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati.

Il Primo Ministro nomina i Ministri e può successivamente revocarli».

Art. 6.

1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 94. – Il Primo Ministro, entro dieci giorni dalla nomina, illustra alle Camere il programma e la composizione del Governo.

Il Primo Ministro può richiedere alla Camera dei deputati il voto di fiducia su un provvedimento all'esame della stessa.

La Camera dei deputati può esprimere la sfiducia nei confronti del Primo Ministro mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quarto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

Se la richiesta di fiducia è respinta o la mozione di sfiducia è approvata, entro sette giorni il Primo Ministro presenta al Presidente della Repubblica le dimissioni ovvero la richiesta di elezioni anticipate.

Il Primo Ministro che si sia dimesso non può assumere alcun incarico di Governo per la legislatura in corso e per quella immediatamente successiva».

Art. 7.

1. Nell'articolo 134 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:

«sui ricorsi avverso le decisioni delle Camere in ordine ai titoli di ammissione dei componenti delle due Camere e alle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità».

Art. 8.

1. All'articolo 138 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma le parole: «maggioranza assoluta» sono sostituite dalle seguenti: «maggioranza dei tre quinti»;

b) il terzo comma è abrogato.

Art. 9.

1. Per le elezioni della Camera dei deputati, che si svolgeranno successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, si applicano le disposizioni di legge ordinaria vigenti con le seguenti modifiche:

a) l'elettore dispone di un unico voto su un'unica scheda per l'elezione del candidato nel collegio uninominale, da esprimere su apposita scheda recante a sinistra il cognome e il nome di ciascun candidato, al centro il relativo contrassegno e a destra l'eventuale

nome del candidato alla carica di Primo Ministro a cui il candidato nel collegio può essersi collegato. Il voto si esprime apponendo un segno sul contrassegno o sul nominativo del candidato nel collegio o sull'eventuale nominativo del candidato alla carica di Primo Ministro o, comunque, nel rettangolo che li contiene;

b) dieci giorni prima del termine per la presentazione delle candidature nei collegi uninominali possono essere presentate le candidature per l'indicazione alla carica di Primo Ministro, indicando cognome, nome, luogo, data di nascita e contrassegno. Per tali candidature non occorrono sottoscrizioni. I candidati nei collegi uninominali hanno facoltà di dichiarare il collegamento con uno dei candidati alla carica di Primo Ministro. Se la dichiarazione di collegamento è accettata dal candidato alla carica di Primo Ministro, i candidati nei collegi ne assumono il contrassegno. Può essere accettata una sola dichiarazione di collegamento per ogni candidato nel collegio. I candidati alla carica di Primo Ministro non sono candidabili nei collegi uninominali;

c) in ogni circoscrizione il dieci per cento del totale dei seggi è attribuito ai candidati con la maggiore cifra individuale non risultati eletti seguendo la graduatoria delle cifre elettorali. In ogni circoscrizione un numero di seggi pari al quindici per cento del totale dei seggi, detratti i due seggi da assegnare ai sensi della lettera *d)* del presente comma, è provvisoriamente assegnato ad ulteriori candidati con la maggiore cifra individuale non risultati eletti. Qualora un gruppo di candidati presentatisi con il medesimo contrassegno e collegati a un medesimo candidato Primo Ministro ottenga un numero di deputati pari almeno al cinquantacinque per cento dei componenti la Camera dei deputati, l'elezione è definitiva. Nel caso in cui il gruppo di candidati che sia risultato vincitore

nel maggior numero di collegi della Camera dei deputati non abbia conseguito almeno il cinquantacinque per cento dei componenti la Camera dei deputati, a tale gruppo di candidati è assegnato un numero di seggi tra quelli da attribuire per il quindici per cento del totale dei seggi, detratti i due seggi da assegnare ai sensi della lettera *d)* del presente comma, tale che il numero complessivo di seggi assegnato al gruppo sia pari al cinquantacinque per cento dei componenti la Camera dei deputati. Tali seggi ulteriori sono assegnati ai candidati appartenenti a tale gruppo non risultati eletti e con la maggiore cifra individuale che subentrano ai candidati provvisoriamente proclamati eletti con le cifre individuali inferiori secondo la graduatoria delle cifre elettorali degli altri gruppi elettorali. Si procede a tal fine a proclamare definitivamente tali eletti uno per circoscrizione a partire dalla circoscrizione con maggiore dimensione geografica. Qualora dopo la proclamazione definitiva del quindici per cento del totale dei seggi, detratti i due seggi da assegnare ai sensi della lettera *d)* tale gruppo di candidati non abbia raggiunto il cinquantacinque per cento dei componenti la Camera dei deputati, si procede all'ulteriore proclamazione di candidati appartenenti a tale gruppo non risultati eletti secondo la graduatoria delle cifre individuali uno per circoscrizione a partire dalla circoscrizione con maggiore dimensione geografica fino a raggiungere il cinquantacinque per cento e comunque al numero massimo di seggi previsto dalla Costituzione;

d) sono proclamati eletti il candidato Primo Ministro collegato al gruppo di candidati che abbia visto proclamato il maggior numero di eletti e il candidato Primo Ministro collegato al gruppo di candidati che sia risultato secondo nel numero di eletti proclamati.

**DISEGNO DI LEGGE
COSTITUZIONALE N. 1678**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI MANCINO ED ALTRI

Art. 1.

1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 92. - Il Governo della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio e dai Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri eletto ai sensi dell'articolo 94.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina e revoca con proprio decreto i Ministri.

La legge stabilisce le cause di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri».

Art. 2.

1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 94. - Entro trenta giorni dalla data delle elezioni, o della cessazione dalla carica per dimissioni, morte o altro motivo, le Camere in seduta comune eleggono il Presi-

dente del Consiglio dei Ministri a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

Se nessun candidato risulta eletto, si procede entro i successivi dieci giorni ad una seconda votazione. In caso di esito negativo, entro i successivi venti giorni il Presidente della Repubblica propone un candidato, e si procede ad una terza votazione. In caso di mancata elezione, le Camere sono sciolte.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri deve avere la fiducia delle Camere.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti di ciascuna Camera, e deve contenere la proposta di un candidato alla carica di Presidente del Consiglio.

La mozione di sfiducia è votata per appello nominale dalle Camere in seduta comune non prima di tre giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione, ed è approvata a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. L'approvazione comporta la contestuale elezione del nuovo Presidente del Consiglio. Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non comporta obbligo di dimissioni del Presidente del Consiglio e dei Ministri».

Art. 3.

1. All'articolo 134 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:

«sulle questioni di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri».

**DISEGNO DI LEGGE
COSTITUZIONALE N. 1888**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI MANCINO ED ALTRI

Art. 1.

1. All'articolo 134 della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Entro trenta giorni dalla data di promulgazione delle leggi è consentito il ricorso diretto alla Corte costituzionale qualora ne faccia richiesta un quinto dei componenti di una Camera».

**DISEGNO DI LEGGE
COSTITUZIONALE N. 1889**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI MALAN ED ALTRI

Art. 1.

1. L'articolo 88 della Costituzione è abrogato.

Art. 2.

1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Il Governo della Repubblica è composto del Primo ministro e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

La candidatura alla carica di Primo ministro avviene mediante collegamento con i candidati all'elezione delle Camere, secondo modalità stabilite dalla legge che assicura altresì la pubblicazione del nome del candidato Primo ministro sulla scheda elettorale.

Il Presidente della Repubblica nomina, sulla base dei risultati delle elezioni delle Camere, il Primo ministro il quale nomina e revoca i ministri.

Qualora non sia possibile formare, sulla base dei risultati delle elezioni parlamentari, un Governo che abbia la fiducia delle Camere, il Presidente della Repubblica, sentiti i loro Presidenti, scioglie le Camere».

Art. 3.

1. Dopo il quinto comma dell'articolo 94 della Costituzione sono aggiunti i seguenti:

«Il Primo ministro può proporre lo scioglimento delle Camere al Presidente della Repubblica che emana il conseguente decreto. Se una Camera nega la fiducia al Governo, il Primo ministro, nei sette giorni successivi, rassegna le dimissioni ovvero propone lo scioglimento delle Camere.

Il Primo ministro che si sia dimesso non può assumere alcun incarico di Governo prima delle elezioni delle nuove Camere».

Art. 4.

1. Dopo l'articolo 95 della Costituzione è inserito il seguente:

«Art. 95-bis. – I regolamenti parlamentari stabiliscono le modalità di elezione del Capo dell'opposizione da parte dei parlamentari non collegati al Primo ministro e ne disciplinano altresì i poteri, in particolare con riferimento alla formazione dell'ordine del giorno delle Camere. Il Capo dell'opposizione partecipa con diritto di parola ai lavori della Camera della quale non è componente. Egli è sentito dal Presidente della Repubblica e dal Primo ministro nei casi di guerra e di grave pericolo per la sicurezza nazionale e negli altri casi previsti dalla legge».

Art. 5.

1. Agli articoli 89, secondo comma, 93, 95, primo comma, e 96 della Costituzione, le parole: «Presidente del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Primo ministro».

**DISEGNO DI LEGGE
COSTITUZIONALE N. 1898**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI NANIA ED ALTRI

—

Art. 1.

1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 83. – Il Presidente della Repubblica è il supremo garante del rispetto della Costituzione e assicura il regolare funzionamento dei pubblici poteri e la continuità dello Stato.

È il garante dell'indipendenza nazionale, dell'integrità del territorio e del rispetto dei trattati».

Art. 2.

1. L'articolo 84 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 84. – Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che goda dei diritti civili e politici.

L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati con legge».

Art. 3.

1. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 85. – Il Presidente della Repubblica è eletto per cinque anni a suffragio universale diretto. Può essere rieletto una sola volta.

Il Presidente della Repubblica è eletto a maggioranza assoluta dei voti espressi. Se tale maggioranza non è stata ottenuta al

primo scrutinio si procede ad un secondo turno la seconda domenica successiva. Al secondo turno possono presentarsi soltanto i due candidati che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti.

L'elezione del nuovo Presidente ha luogo tra il quarantesimo e il ventesimo giorno prima della scadenza del mandato del Presidente in carica.

Ogni candidato alle elezioni per la Presidenza della Repubblica nomina un candidato alla vicepresidenza.

Le modalità di elezione del vicepresidente sono identiche a quelle per l'elezione del Presidente».

Art. 4.

1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 92. – Il Presidente della Repubblica nomina il Primo Ministro e lo revoca su presentazione delle dimissioni del Governo.

Su proposta del Primo Ministro nomina gli altri membri del Governo e li revoca.

Il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio dei ministri».

Art. 5.

1. L'articolo 87 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 87. – Il Presidente della Repubblica promulga le leggi entro quindici giorni dalla trasmissione al Governo della legge definitivamente approvata. Può, prima della scadenza di tale termine, chiedere al Parlamento una nuova deliberazione sulla legge o su alcuni suoi articoli. La nuova deliberazione non può essere rifiutata.

Il Presidente della Repubblica, su proposta del Governo durante le sessioni, o su proposta congiunta delle due Assemblee, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*, può sottoporre a *referendum* ogni progetto di legge concernente l'organizzazione dei pubblici poteri, o di autorizzazione alla ratifica di un trattato che, senza essere contrario alla Costituzione, ha, comunque, incidenza sul funzionamento delle istituzioni.

Se il *referendum* è favorevole all'adozione del progetto, il Presidente della Repubblica promulga la legge nel termine previsto dal primo comma. Il Presidente della Repubblica può, sentito il Primo Ministro e i Presidenti delle due Camere, sciogliere il Parlamento.

Il Parlamento è convocato di diritto il secondo giovedì successivo alla elezione. Se la convocazione cade in un periodo diverso da quelli previsti per le sessioni ordinarie, ha luogo di diritto una sessione della durata di quindici giorni.

Non si può procedere ad un nuovo scioglimento durante i due anni che seguono le elezioni.

Il Presidente della Repubblica firma i decreti deliberati dal Consiglio dei ministri.

Il Presidente della Repubblica accredita gli ambasciatori e gli inviati straordinari presso gli Stati esteri; gli ambasciatori e gli inviati straordinari stranieri sono accreditati presso di lui.

Il Presidente della Repubblica è il Capo delle Forze armate. Presiede il Consiglio supremo di difesa.

Il Presidente della Repubblica nomina i funzionari dello Stato e i titolari delle autorità di garanzia nei casi indicati dalla legge.

Il Presidente della Repubblica può concedere grazia e commutare pene.

Il Presidente della Repubblica conferisce le onorificenze della Repubblica».

Art. 6.

1. Dopo l'articolo 87 della Costituzione è inserito il seguente:

«Art. 87-*bis*. – Se l'indipendenza della Nazione, l'integrità del territorio o l'esecuzione degli impegni internazionali sono in pericolo grave ed immediato ed il regolare funzionamento dei poteri pubblici costituzionali è interrotto, il Presidente della Repubblica adotta le misure richieste da tali circostanze, sentiti il Primo Ministro, i Presidenti dei due rami del Parlamento e il presidente della Corte costituzionale. Egli ne informa la Nazione mediante un messaggio. I provvedimenti sono ispirati alla volontà di assicurare ai poteri pubblici costituzionali, nel minor tempo possibile, le condizioni per esercitare regolarmente le loro funzioni. Al riguardo è consultata la Corte costituzionale. Il Presidente della Repubblica può inviare messaggi al Parlamento dei quali è data lettura senza dare luogo a dibattito. Se il Parlamento non è in sessione quando il messaggio è inviato, esso viene appositamente convocato».

Art. 7.

1. L'articolo 86 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 86. – In caso di vacanza della Presidenza della Repubblica per qualsiasi motivo, o di impedimento constatato dalla Corte costituzionale, su richiesta del Governo, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei suoi membri, le funzioni del Presidente della Repubblica sono provvisoriamente esercitate dal Vicepresidente della Repubblica.

L'elezione del nuovo Presidente, in caso di impedimento permanente, constatato dalla Corte costituzionale, ovvero di morte o dimissioni, ha luogo con le modalità previste dall'articolo 85».

Art. 8.

1. L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 55. – Il Parlamento si compone di un'Assemblea nazionale e di un Senato che hanno la loro sede a Roma, capitale dello Stato.

L'Assemblea nazionale è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati dell'Assemblea nazionale è di quattrocento.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

Il numero dei componenti del Senato è di duecento. Il loro sistema di elezione diretto o indiretto è fissato con legge costituzionale.

Le due Camere esercitano la funzione legislativa secondo le competenze conferite loro da legge costituzionale.

Il Parlamento si riunisce di diritto in sessioni secondo il suo regolamento.

Il Parlamento non può essere sciolto durante l'esercizio dei poteri eccezionali».

Art. 9.

1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 70. – La funzione legislativa è esercitata dal Governo e dalle Camere. Le Regioni esercitano tale funzione nelle materie per le quali la Costituzione conferisce loro il potere.

Se una legge costituzionale lo autorizza, e nei limiti stabiliti dalla legge stessa, le Regioni possono legiferare anche nelle materie riservate esclusivamente allo Stato».

2. L'articolo 71 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 71. – La facoltà di iniziativa legislativa appartiene al Governo, alle Camere ed

agli organi ed agli enti ai quali sia conferita con legge costituzionale.

Cinquantamila elettori hanno la facoltà di iniziativa legislativa secondo le norme stabilite con legge ordinaria».

Art. 10.

1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 72. – Le leggi dello Stato sono approvate dal Parlamento. Dopo l'approvazione da parte di una delle due Camere il suo Presidente trasmette il testo direttamente all'altra Camera.

Dopo una settimana dal ricevimento del testo di legge approvato, l'Assemblea che lo ha ricevuto può chiedere la convocazione di una Commissione di conciliazione formata dai membri delle due Camere per deliberare in comune sul testo.

La composizione e la procedura di esame di tale Commissione sono stabilite da un regolamento interno approvato dalle due Assemblee.

Il testo si intende approvato se la Commissione non propone modifiche, a meno che l'Assemblea parlamentare che non lo ha ancora approvato entro due giorni chieda di votarlo.

Se l'Assemblea respinge il testo a maggioranza dei votanti, l'altra Camera può approvare definitivamente la legge a maggioranza dei componenti».

Art. 11.

1. L'articolo 76 della Costituzione è abrogato.

2. L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 77. – Il Governo può, per l'esecuzione del suo programma ed in caso di urgenza, chiedere al Parlamento l'autorizzazione a emanare con decreto, per un periodo

di tempo limitato, disposizioni normalmente riservate alla legge.

I decreti sono deliberati dal Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, e non sono reiterabili.

I decreti entrano in vigore il giorno stesso della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ma perdono efficacia se il disegno di legge di ratifica non viene presentato in Parlamento entro novanta giorni.

I rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti del Governo non ratificati dal Parlamento possono essere regolati con legge ordinaria».

Art. 12.

1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 94. - L'Assemblea nazionale si pronuncia sul programma o eventualmente su di

una dichiarazione di politica generale presentata dal Primo Ministro a nome del Governo.

Con il voto su una mozione di sfiducia, l'Assemblea nazionale ritira la fiducia al Governo. Tale mozione è ricevibile se è firmata da almeno un decimo dei membri dell'Assemblea nazionale. Il voto non può essere espresso prima di quarantotto ore dalla presentazione della mozione.

Sono presi in considerazione soltanto i voti favorevoli alla mozione che deve essere approvata a maggioranza dei membri che compongono la Camera.

Il Primo Ministro può, dopo deliberazione del Consiglio dei ministri, chiedere la fiducia all'Assemblea nazionale sul voto di un testo. Tale testo è considerato in questo caso approvato a meno che una mozione di sfiducia, depositata entro ventiquattro ore, non sia approvata ai sensi del terzo comma».

**DISEGNO DI LEGGE
COSTITUZIONALE N. 1914**

D'INIZIATIVA DEL SENATORE D'AMICO

Art. 1.

1. L'articolo 64, ultimo comma, della Costituzione è sostituito dal seguente:

«I membri del Governo, il Capo dell'opposizione ed i suoi delegati, hanno diritto e, se richiesti, obbligo di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono».

Art. 2.

1. Il primo comma dell'articolo 73 della Costituzione è sostituito dai seguenti:

«Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica non prima di quindici giorni e non oltre sessanta giorni dalla approvazione.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione, un quarto dei membri di una Camera può deferire una legge, un atto avente forza di legge o un regolamento del Governo, all'esame della Corte costituzionale per violazione delle norme, anche regolamentari, sul procedimento legislativo. Il ricorso alla Corte costituzionale è altresì ammesso, per ogni violazione della Costituzione, qualora si tratti di atti sull'organizzazione dello Stato o sulla pubblica amministrazione.

La Corte costituzionale si pronuncia entro quarantacinque giorni. Il ricorso non sospende la promulgazione».

Art. 3.

1. All'articolo 82 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La Commissione d'inchiesta è comunque istituita se la richiesta proviene da almeno un quarto dei membri di ciascuna Camera».

Art. 4.

1. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 88. — Su richiesta del Primo Ministro, il Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti delle Camere, indice nuove elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, anche anticipate rispetto al termine della legislatura.

Il ricorso anticipato alle urne non può essere decretato quando è stata presentata e non ancora votata una mozione di sfiducia».

Art. 5.

1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 92. — Il Governo della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.

A seguito delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, il Presidente della Repubblica nomina Presidente del Consiglio dei ministri colui al quale, secondo quanto previsto dalle relative leggi elettorali, risultino collegati il maggior numero di deputati e senatori.

Nel caso di dimissioni, morte o impedimento permanente del Presidente del Consiglio — e salvo il caso di cui all'articolo 88

– il Presidente della Repubblica nomina il nuovo Presidente del Consiglio sulla base dei risultati delle elezioni e, dopo che questi ha ottenuto la fiducia delle Camere, nomina e revoca su sua proposta i Ministri.

Nell'ipotesi di cui al comma quarto, il Presidente della Repubblica procede comunque allo scioglimento delle Camere entro un anno dal verificarsi delle dimissioni, della morte o dall'accertamento dell'impedimento permanente».

Art. 6.

1. Dopo l'articolo 92 della Costituzione è inserito il seguente:

«Art. 92-bis. – La legge disciplina le modalità di elezione e di revoca, da parte dei parlamentari non collegati al Primo Ministro, del Capo dell'opposizione. In caso di revoca i parlamentari devono contestualmente eleggere un nuovo Capo dell'opposizione. L'elezione del Capo dell'opposizione avviene entro cinque giorni dalla formazione del Governo nell'ipotesi di cui al terzo comma dell'articolo 92 ed entro tre giorni dalla votazione di fiducia nelle altre ipotesi.

Il Capo dell'opposizione interviene di diritto, con tempo equivalente, alle sedute delle Camere nelle quali prende la parola il Primo Ministro. I regolamenti delle Camere disciplinano la partecipazione ai lavori dei delegati del Capo dell'opposizione su specifiche materie, qualora questi abbia provveduto ad indicarli all'atto della sua elezione od a seguito di successiva revoca o dimissioni.

Il Capo dell'opposizione può richiedere la convocazione straordinaria della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Egli può altresì richiedere, conformemente alla disciplina legislativa in materia, la trasmissione televisiva dei dibattiti parlamentari ai quali prenda parte. E' consultato dal Presidente della Repubblica, d'intesa col Primo

Ministro, in caso di emergenza interna e internazionale o di dimissioni del Governo.

Nella programmazione dei lavori parlamentari, i tempi destinati agli interventi dei membri dell'opposizione sono equivalenti alla somma degli interventi dei membri del Governo e dei componenti della maggioranza parlamentare.

I membri dell'opposizione hanno sempre diritto all'ultimo intervento nei dibattiti parlamentari.

La legge assegna al Capo dell'opposizione specifiche dotazioni materiali e finanziarie».

Art. 7.

1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 94. – Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.

Entro dieci giorni dalla formazione del Governo, il Presidente del Consiglio presenta alle Camere il proprio programma di governo per la legislatura. Periodicamente, e comunque a distanza non maggiore di un anno, il Presidente del Consiglio presenta, secondo le norme dei regolamenti parlamentari, i progetti di attuazione del programma di governo per il successivo periodo, anche ai fini dell'utilizzo degli speciali procedimenti parlamentari, anche abbreviati, allo scopo previsti dai regolamenti.

Ad ogni intervento del Presidente del Consiglio ha sempre facoltà di replica, con intervento di eguale durata, il Capo dell'opposizione.

Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia al solo Presidente del Consiglio mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un terzo dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione. Nel caso di cui

al terzo comma dell'articolo 92 la fiducia al Governo si presume esistente.

In nessun caso sono ammesse mozioni di sfiducia contro singoli ministri.

Nel caso di mancato conferimento della fiducia iniziale le Camere sono sciolte. Per il disbrigo degli affari correnti, resta in carica il Governo precedente presieduto, nel caso di morte o impedimento permanente del Presidente del Consiglio, dal Primo Presidente della Corte di Cassazione.

Il Presidente del Consiglio può sempre porre la questione di fiducia su proposte presentate dal Governo al Parlamento.

Se la richiesta di fiducia è respinta o la mozione di sfiducia è approvata, entro quarantotto ore il Primo Ministro presenta al Presidente della Repubblica le dimissioni ovvero la richiesta di elezioni anticipate».

Art. 8.

1. All'articolo 134 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:

«sui ricorsi avverso le decisioni delle Camere in ordine ai titoli di ammissione dei componenti delle due Camere e alle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità».

Art. 9.

(Disposizioni transitorie)

1. Nel caso di modifica delle norme su una delle due Camere sull'elezione o sulla

composizione che ne determinino una composizione basata sulla rappresentanza degli enti territoriali e ne ridefiniscano le competenze, la presente legge costituzionale si applica solo all'altra Camera.

2. In attesa dell'approvazione delle norme di attuazione della presente legge costituzionale, ciascun candidato alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica è tenuto ad indicare, all'atto di presentazione della propria candidatura, il nome del candidato Presidente del Consiglio cui intende collegarsi. A seguito della prima seduta del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, i loro Presidenti comunicano al Presidente della Repubblica i dati sui collegamenti tra deputati e senatori di cui sia proclamata l'elezione e i candidati Presidenti del Consiglio.

3. Il Capo dell'opposizione è eletto, in seduta congiunta su convocazione del Presidente della Camera, dai parlamentari che non risultino collegati al Presidente del Consiglio o, nei casi di cui al quarto comma dell'articolo 92, da quelli che non abbiano votato la fiducia al Governo, a maggioranza assoluta. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta al primo scrutinio, si procede ventiquattro ore dopo ad un ballottaggio tra i candidati risultati primo e secondo al primo scrutinio.

**DISEGNO DI LEGGE
COSTITUZIONALE N. 1919**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI TURRONI ED ALTRI

Art. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri».

Art. 2.

1. Il quinto comma dell'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera, non può essere messa in di-

scussione prima di tre giorni dalla sua presentazione ed è approvata a maggioranza assoluta dei componenti».

Art. 3.

1. Dopo il quinto comma dell'articolo 94 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente:

«In caso di approvazione della mozione di sfiducia o di dimissioni accettate del Presidente del Consiglio dei ministri, il Presidente della Repubblica scioglie le Camere. Non procede allo scioglimento qualora, entro tre giorni dall'accettazione delle dimissioni del Presidente del Consiglio dei ministri, sia presentata in ciascuna Camera una mozione firmata, rispettivamente, da almeno un terzo dei deputati o dei senatori, contenente l'indicazione di un nuovo Presidente del Consiglio dei ministri, ed essa sia approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera entro i tre giorni successivi alla sua presentazione».

**DISEGNO DI LEGGE
COSTITUZIONALE N. 1933**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI BASSANINI ED ALTRI

Art. 1.

1. All'articolo 49 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Anche a tal fine, la legge assicura il pluralismo dell'informazione, vieta le posizioni dominanti nel sistema delle comunicazioni di massa, stabilisce per i partiti e per i movimenti politici eque condizioni di accesso ai mezzi di informazione, e tutela il diritto dei cittadini ad una informazione politica libera e completa».

Art. 2.

1. All'articolo 51 della Costituzione, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:

«La legge stabilisce disposizioni idonee a prevenire l'insorgere di conflitti tra gli interessi privati di chi accede ad uffici pubblici e a cariche elettive e gli interessi generali che il pubblico ufficiale deve tutelare.

In ogni caso, non possono ricoprire uffici pubblici nè sono eleggibili a cariche elettive coloro che detengano la proprietà o abbiano il controllo, anche indiretto, di mezzi di comunicazione di massa diffusi nell'area territoriale interessata».

Art. 3.

1. Dopo l'articolo 58 della Costituzione, è inserito il seguente:

«Art. 58-bis. – La legge disciplina le forme del finanziamento delle campagne

elettorali, ne assicura la trasparenza e fissa i limiti delle spese elettorali. Garantisce ai candidati, ai partiti, alle coalizioni tra partiti e agli altri soggetti presentatori di liste di candidati condizioni di parità nell'accesso al sistema, pubblico e privato, delle comunicazioni di massa. La legge disciplina, altresì, le modalità e i termini della presentazione e pubblicazione del programma elettorale e del nome del candidato proposto per la Presidenza del Consiglio dei ministri unitamente a ciascuna lista di candidati alle elezioni politiche».

Art. 4.

1. All'articolo 63 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza. Il Presidente è eletto con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi. L'Ufficio di presidenza è eletto in modo da garantire la rappresentanza di tutti i gruppi parlamentari».

Art. 5.

1. L'articolo 64 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 64. – Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, comunque non inferiore alla maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di riunirsi in seduta segreta.

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente almeno un terzo dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei

presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto e, se richiesti, obbligo di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono. I regolamenti parlamentari stabiliscono i casi nei quali il Governo deve essere comunque rappresentato dal Primo Ministro o dal Ministro competente.

I regolamenti parlamentari disciplinano le prerogative e i poteri del Governo e della maggioranza e quelli dell'opposizione nella organizzazione e nello svolgimento dei lavori parlamentari. Disciplinano i casi nei quali il Governo ha facoltà di porre la fiducia sulla approvazione di singoli articoli o emendamenti. Riservano adeguati spazi ai gruppi di opposizione nella formazione dell'ordine del giorno e nella organizzazione dei lavori dell'Aula e delle Commissioni.

I regolamenti parlamentari individuano le Commissioni, Giunte o organismi interni ai quali sono attribuiti compiti ispettivi, di inchiesta, di controllo o di garanzia: la presidenza dei medesimi è riservata a parlamentari designati dai gruppi di opposizione».

Art. 6.

1. All'articolo 66 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Contro la decisione è ammesso il ricorso alla Corte costituzionale nei modi e nei termini previsti dalla legge».

Art. 7.

1. All'articolo 71 della Costituzione, primo comma, è aggiunto il seguente periodo: «Al Governo e ai membri del Parlamento appartiene altresì il potere di sottoporre al voto delle Camere emendamenti ai disegni di legge».

Art. 8.

1. All'articolo 72 della Costituzione, dopo il quarto comma è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Se un disegno di legge è stato approvato in prima lettura dalle due Camere in testi fra loro differenti, esso è sottoposto all'esame di una Commissione formata da un ugual numero di deputati e senatori, composta in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. La Commissione provvede, nei successivi sessanta giorni, a redigere un testo unificato, sul quale decidono definitivamente le due Camere, con procedimento abbreviato disciplinato dai regolamenti parlamentari».

Art. 9.

1. All'articolo 74 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Se le Camere approvano nuovamente la legge, a maggioranza assoluta dei loro componenti, questa deve essere promulgata».

Art. 10.

1. All'articolo 76 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Gli schemi dei decreti legislativi, predisposti dal Governo, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti. Un quinto dei componenti di ciascuna Camera può chiedere che il parere sia esaminato e approvato dalla Camera stessa. Il Consiglio dei Ministri si attiene ai pareri parlamentari, salvo motivato dissenso».

Art. 11.

1. All'articolo 77 della Costituzione, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

«I decreti devono contenere esclusivamente misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo. Non possono conferire deleghe legislative, disciplinare materie per le quali la Costituzione impone la procedura normale di esame e approvazione da parte delle Camere, ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, reiterare le disposizioni di decreti non convertiti in legge».

Art. 12.

1. Dopo l'articolo 81 della Costituzione, è inserito il seguente:

«Art. 81-*bis*. – Per l'indirizzo e il controllo sulle attività riguardanti le politiche dell'Unione europea e per vigilare sull'osservanza del principio di sussidiarietà, è costituita una Commissione di deputati e senatori, formata in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari».

Art. 13.

1. All'articolo 82 della Costituzione, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Una Commissione di inchiesta è comunque istituita se la proposta è sottoscritta da un quarto dei componenti la Camera».

Art. 14.

1. Dopo l'articolo 82 della Costituzione, nell'ambito della Parte II, Titolo I, Sezione II, è inserito il seguente:

«Art. 82-*bis*. – Le Commissioni parlamentari, su richiesta di almeno un quarto dei loro componenti, deliberano indagini conoscitive sulle attività e sul funzionamento dell'amministrazione e su ogni altra questione di pubblico interesse.

A tal fine possono avvalersi delle strutture dello Stato. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a fornire alle Commissioni parlamentari le informazioni e i documenti da esse richieste».

Art. 15.

1. All'articolo 83 della Costituzione, terzo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei due terzi dei voti espressi».

Art. 16.

1. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 88. – Il Primo Ministro, sentito il Consiglio dei Ministri, può proporre al Presidente della Repubblica lo scioglimento delle Camere, o anche di una sola di esse. Il Presidente della Repubblica decide con proprio decreto, sentiti i Presidenti delle Camere e i rappresentanti dei gruppi parlamentari».

Art. 17.

1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 92. – Il Governo della Repubblica è composto dal Primo Ministro e dai Ministri, che insieme costituiscono il Consiglio dei Ministri. Il Primo Ministro è il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il Presidente della Repubblica, all'inizio di ogni legislatura, nomina il Primo Ministro sulla base dei risultati delle elezioni politiche. Sulla stessa base provvede successivamente, in caso di dimissioni, morte o impedimento permanente del Primo Ministro in carica.

Il Primo Ministro nomina e revoca i ministri, i viceministri e i sottosegretari di Stato.

Ai componenti il Governo si applicano le cause di ineleggibilità previste dalla legge per i membri delle Camere.

La legge stabilisce le cause di incompatibilità dei membri del Governo e le altre disposizioni idonee a prevenire l'insorgere di possibili conflitti di interessi, anche ponendo, a tal fine, limiti al diritto di proprietà, di impresa e di esercizio di libere professioni dei membri del Governo».

Art. 18.

1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 94. – Il Primo Ministro deve avere la fiducia delle Camere. A tal fine, entro dieci giorni dalla nomina, illustra alle Camere il programma del Governo. Il Parlamento in seduta comune vota la fiducia per appello nominale.

La mozione di sfiducia deve essere motivata, deve contenere la proposta della formazione di un nuovo Governo con l'indicazione del candidato Primo Ministro, e deve essere sottoscritta da almeno un decimo dei compo-

nenti la Camera e il Senato. Essa è discussa e votata per appello nominale dal Parlamento in seduta comune non prima di dieci giorni dalla sua presentazione, semprechè, entro lo stesso termine, il Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti delle Camere e i rappresentanti dei gruppi parlamentari, non provveda allo scioglimento anticipato delle Camere, ove ritenga che la formazione del nuovo Governo contrasti con gli orientamenti politici del corpo elettorale.

Se la mozione di sfiducia ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri del Parlamento in seduta comune, il Presidente della Repubblica provvede alla nomina del Primo Ministro da essa indicato.

Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non comporta obbligo di dimissioni, se il Governo non abbia posto su di essa la questione di fiducia».

Art. 19.

1. All'articolo 95 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il Primo Ministro dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità dell'indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei Ministri. Può sottoporre alla approvazione del Consiglio dei Ministri atti di competenza di singoli ministri e proporre, nei casi consentiti dalla legge, la revoca di atti da essi deliberati».

Art. 20.

1. Dopo l'articolo 98 della Costituzione, nell'ambito della Parte II, Titolo III, Sezione II, è inserito il seguente:

«Art. 98-bis. – Per lo svolgimento di funzioni non soggette all'indirizzo politico di governo, il Parlamento con legge può isti-

tuire Autorità indipendenti, disciplinandone le prerogative e i poteri. La legge istitutiva ne garantisce l'indipendenza e stabilisce i particolari requisiti richiesti ai loro componenti.

I componenti le Autorità indipendenti sono designati di comune intesa, dai Presidenti delle Camere. In alternativa, la legge può prevedere che essi siano designati pariteticamente dalla maggioranza e dall'opposizione parlamentare.

Le Autorità indipendenti riferiscono alla Camere sui risultati dell'attività svolta».

Art. 21.

1. L'articolo 134 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 134. – La Corte costituzionale giudica:

sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;

sui ricorsi presentati da almeno un quarto dei componenti le Camere sulla legittimità costituzionale di leggi ed atti aventi forza di legge, per violazione delle disposizioni costituzionali relative al procedimento legislativo o ai limiti imposti all'esercizio di poteri legislativi da parte del Governo, entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore degli atti medesimi;

sui conflitti di attribuzione fra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni e fra le Regioni;

sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione;

sulle questioni relative alla incompatibilità dei membri del Governo e sui ricorsi contro le decisioni delle Camere in ordine ai titoli di ammissione dei propri membri e

alle cause sopraggiunte di ineleggibilità e incompatibilità».

Art. 22.

1. All'articolo 138 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «a maggioranza assoluta» sono sostituite dalle seguenti: «a maggioranza dei due terzi dei voti espressi».

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Se la legge di revisione costituzionale modifica o abroga disposizioni comprese in più di un articolo della presente Costituzione, sono sottoposte a *referendum*, distintamente, le disposizioni modificative delle disposizioni comprese in ciascun titolo o sezione. La Corte costituzionale può disporre che siano sottoposte a *referendum* separatamente anche disposizioni ricomprese nello stesso titolo, sezione o articolo, se concernono questioni o istituti non omogenei e se ciò giova alla chiarezza della decisione».

Art. 23.

1. Dopo la XVII disposizione transitoria e finale della Costituzione è inserita la seguente:

«XVII-bis. – Dalla data di insediamento del nuovo Senato della Repubblica, come riformato in correlazione con la trasformazione in senso federale della forma dello Stato, la fiducia e la sfiducia al Governo sono espresse dalla Camera dei deputati, e le disposizioni sul procedimento legislativo sono adeguate alla nuova ripartizione delle competenze tra la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica».

**DISEGNO DI LEGGE
COSTITUZIONALE N. 1934**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI DEL PENNINO
E COMPAGNA

Art. 1.

1. L'articolo 49 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 49. — Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere a determinare la politica nazionale.

L'ordinamento interno dei partiti, che disciplina la loro struttura ed il loro funzionamento, deve corrispondere ai principi fondamentali della democrazia.

La legge disciplina il finanziamento dei partiti e prevede le forme e le procedure atte ad assicurare la trasparenza ed il pubblico controllo del loro stato patrimoniale e delle loro fonti di finanziamento.

La legge definisce altresì il contenuto minimo degli statuti dei partiti stabilendo le disposizioni dirette a garantire la partecipazione degli iscritti a tutte le fasi di formazione della volontà dei partiti, compresa la designazione dei candidati alle elezioni, ivi incluse le candidature per l'elezione del Primo Ministro».

Art. 2.

1. All'articolo 72 della Costituzione sono aggiunti i seguenti commi:

«Entro quindici giorni dalla sua approvazione, una legge può essere deferita all'esame della Corte costituzionale, per motivi di legittimità costituzionale, su iniziativa di almeno un quarto dei componenti di una Camera.

Il ricorso non sospende la promulgazione».

Art. 3.

1. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 88. — Il Presidente della Repubblica, oltre ai casi di scioglimento necessario previsti dall'articolo 94, può, su proposta del Primo Ministro, sentiti i Presidenti delle Camere, sciogliere le Camere. Il decreto di scioglimento produce la contestuale decadenza del Primo Ministro».

Art. 4.

1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 92. — Il Governo della Repubblica è composto dal Primo Ministro, dal Vice Primo Ministro e dai Ministri, che insieme costituiscono il Consiglio dei Ministri.

Il Primo Ministro è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente con l'elezione delle Camere.

Le candidature alla carica di Primo Ministro possono essere proposte dai partiti che presentino con il medesimo contrassegno, o i medesimi contrassegni in caso di coalizione, propri candidati per l'elezione delle Camere in almeno due terzi dei collegi, distribuiti almeno in quindici Regioni.

La legge definisce le modalità di applicazione del presente articolo».

Art. 5.

1. L'articolo 93 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 93. — Il Primo Ministro presta giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica entro tre giorni dall'elezione. Dopo il giuramento il Primo Ministro entra nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Primo Ministro nomina con proprio decreto il Vice Primo Ministro, i Ministri e i vice Ministri. Allo stesso modo può revocarli.

Prima di assumere le funzioni, il Vice Primo Ministro e i Ministri prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica, i vice Ministri nelle mani del Primo Ministro.

Nei casi di dimissioni volontarie, di morte o impedimento permanente del Primo Ministro, il Presidente della Repubblica procede all'insediamento nell'ufficio del Primo Ministro del Vice Primo Ministro, che ne esercita le funzioni fino al termine della legislatura».

Art. 6.

1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 94. - Entro dieci giorni dal giuramento il Primo Ministro presenta alle Camere gli indirizzi programmatici del Governo.

Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non comporta obbligo di dimissioni.

Le Camere possono esprimere la sfiducia al Governo soltanto mediante mozione motivata votata per appello nominale a maggioranza assoluta dei loro membri.

La mozione deve essere presentata da almeno un quarto dei componenti di una Camera e non può essere messa in discussione prima di cinque giorni dalla sua presentazione. Nei primi due giorni di tale periodo possono essere presentate mozioni alternative.

Se la mozione è approvata, anche da una sola Camera, il Presidente della Repubblica riceve le dimissioni del Primo Ministro e ne dichiara in ogni caso la decadenza. Contestualmente procede allo scioglimento delle Camere, indicando nuove elezioni per il Primo Ministro e per le Camere».

Art. 7.

1. Nel testo della Costituzione e delle leggi le espressioni: «Presidente del Consiglio dei Ministri» e «Presidente del Consiglio», ovunque ricorrano, sono sostituite dalla seguente: «Primo Ministro».

**DISEGNO DI LEGGE
COSTITUZIONALE N. 1998**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI PASTORE ED ALTRI

Art. 1.

1. Il terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione è abrogato.

Art. 2.

1. All'articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «secondo quanto stabilito dall'articolo 10, primo comma, e dall'articolo 11, secondo e terzo periodo»;

b) al secondo comma, dopo la lettera *s)* sono aggiunte le seguenti:

«*s-bis)* cooperazione internazionale in materia di ricerca scientifica e tecnologica;

s-ter) reti di trasporto e di comunicazione di interesse nazionale e relative opere;

s-quater) impianti di produzione, trasporto e distribuzione dell'energia di interesse nazionale»;

c) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«In ogni altra materia la potestà legislativa spetta alle Regioni, che la esercitano in armonia con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica. In tali materie la legge statale approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera può stabilire i principi fondamentali che, secondo leale collaborazione e nel rispetto della sussidiarietà, garantiscano coordinamento e armonia tra le legislazioni regionali e tra queste e la legislazione statale. Ogni altra disposizione legislativa statale si

applica fino all'entrata in vigore delle corrispondenti disposizioni legislative regionali.»;

d) il quarto comma è abrogato.

Art. 3.

1. Al terzo comma dell'articolo 118 della Costituzione, le parole da: «*e h)*» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «*, h), s), s-ter)* e *s-quater)* del secondo comma dell'articolo 117».

Art. 4.

1. Nel secondo comma dell'articolo 123 della Costituzione, il secondo periodo è soppresso.

Art. 5.

1. All'articolo 131 della Costituzione, dopo le parole «Valle d'Aosta» sono inserite le seguenti: «/Vallée d'Aoste» e dopo le parole: «Trentino-Alto Adige» è inserita la seguente: «/Südtirol».

Art. 6.

1. Il primo comma dell'articolo 133 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito di una Regione sono stabiliti con leggi della Regione su iniziativa dei Comuni, secondo i principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato».

Art. 7.

1. In riferimento a quanto stabilito dall'articolo 117, terzo comma, secondo periodo, della Costituzione, come modificato

dall'articolo 2, comma 1, lettera *c*), della presente legge costituzionale, restano fermi i principi fondamentali fissati dalle leggi dello Stato o da queste desumibili, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Trascorso il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore della legge di riforma dell'ordinamento del Par-

lamento, i suddetti principi fondamentali, che non siano stati confermati espressamente con disposizioni di leggi statali approvate ai sensi e con le modalità indicati nel citato articolo 117, terzo comma, secondo periodo, della Costituzione, trovano applicazione fino alla data di entrata in vigore delle corrispondenti disposizioni legislative regionali.

**DISEGNO DI LEGGE
COSTITUZIONALE N. 2001**

D'INIZIATIVA DEL SENATORE CREMA

Art. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 92 della Costituzione è sostituito dai seguenti:

«Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri, tenendo conto dei risultati delle elezioni delle Camere.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina i Ministri e il vicepresidente del Consiglio dei Ministri, scelto fra i Ministri, e può successivamente revocarli.

Nel caso in cui il Presidente del Consiglio dei Ministri sia temporaneamente impedito all'esercizio delle proprie funzioni, queste sono temporaneamente esercitate dal vicepresidente del Consiglio dei Ministri.

In caso di morte o di impedimento permanente del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica nomina a tale carica il vicepresidente del Consiglio dei Ministri. In caso di impedimento permanente o di morte del Presidente del Consiglio dei Ministri, nominato ai sensi del periodo precedente, il Presidente della Repubblica scioglie le Camere.

In caso di dimissioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica scioglie le Camere».

Art. 2.

1. Dopo il quinto comma dell'articolo 94 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente:

«Se una delle due Camere approva la mozione di sfiducia, il Presidente della Repubblica scioglie le Camere. Le Camere sono altresì sciolte in caso di contemporanee dimissioni di più della metà dei componenti di una o di entrambe le Camere».

**DISEGNO DI LEGGE
COSTITUZIONALE N. 2002**

D'INIZIATIVA DEL SENATORE CREMA

Art. 1.

1. L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 55. – Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Entrambe le Camere sono elette a base regionale.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione».

Art. 2.

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 56. – La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di seicentotrenta. Il territorio nazionale è ripartito in altrettanti collegi uninominali.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

L'assegnazione dei seggi alle liste ha luogo, nell'ambito di ciascuna Regione, con il sistema proporzionale sulla base dei quozienti interi e, per ciascuna lista, sulla base delle più alte percentuali conseguite nei singoli collegi. I resti sono ripartiti in campo nazionale con il sistema proporzionale fra le liste che hanno ottenuto almeno un quoziente in un collegio. Sono escluse dalla ripartizione dei seggi sia in campo regionale che in campo nazionale le liste singole o fra loro collegate che non abbiano raggiunto

complessivamente il quattro per cento dei voti validi.

Ogni Regione esprime almeno un deputato e l'esclusione di cui al quarto comma non opera nei confronti delle liste o gruppi di liste fra loro collegate che, nelle Regioni in cui la tutela delle minoranze linguistiche è assicurata dai rispettivi statuti speciali, a detta tuttora manifestamente fanno riferimento.

La lista o le liste fra loro collegate che abbiano complessivamente ottenuto, con almeno il trentasei per cento dei voti validi, la maggiore cifra elettorale in campo nazionale hanno diritto alla maggioranza dei seggi della Camera dei deputati. La legge disciplina il procedimento di attribuzione del premio di maggioranza, disponendo che, laddove il premio spetti a un gruppo di liste fra loro collegate, la ripartizione fra di esse avvenga con il sistema proporzionale.

Qualora nessuna lista o gruppo di liste fra loro collegate raggiunga il trentasei per cento dei voti validi in campo nazionale, si procede, entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati, all'indizione di una nuova consultazione elettorale».

Art. 3.

1. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 88. – Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

Le Camere sono sciolte di diritto quando si siano verificate le contemporanee dimissioni della metà più uno dei componenti di una o di entrambe le Camere o quando una di esse abbia revocato, con il voto della metà più uno dei propri componenti, la fidu-

cia al Governo. Sono altresì sciolte di diritto in ogni altro caso di dimissioni del Presidente del Consiglio dei ministri.

Le Camere non possono essere sciolte a motivo della cessazione del Presidente del Consiglio dei ministri che non discenda da dimissioni nè possono essere sciolte per impedimento del medesimo».

Art. 4.

1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 92. – Il Governo della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio e dai Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina Presidente del Consiglio dei ministri il candi-

dato indicato come capolista nazionale nella lista o nelle liste fra loro collegate che abbiano ottenuto la maggiore cifra elettorale per l'elezione della Camera dei deputati.

Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina i Ministri, e fra i Ministri il vicepresidente del Consiglio.

Nel caso in cui il Presidente del Consiglio dei ministri sia temporaneamente impedito nell'esercizio delle proprie funzioni, queste sono assunte provvisoriamente dal vicepresidente.

Il vicepresidente subentra al Presidente del Consiglio dei ministri che cessa dalla carica per motivo diverso dalle dimissioni o che sia impedito permanentemente nell'esercizio delle proprie funzioni, e rimane in carica sino alla fine della legislatura».

**DISEGNO DI LEGGE
COSTITUZIONALE N. 2030**

D'INIZIATIVA DEL SENATORE DEL PENNINO

Art. 1.

1. Il terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione è abrogato.

Art. 2.

1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 117. – La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, secondo quanto stabilito dall'articolo 10, primo comma, e dall'articolo 11.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza interna e internazionale, ad esclusione della polizia locale con compiti amministrativi e di prevenzione;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e nomine processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili, sociali e sanitari, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; brevetti e opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali;

t) ricerca scientifica e tecnologica;

u) reti di trasporto, di navigazione e di comunicazione di interesse nazionale e relative opere;

v) produzione, trasporto e distribuzione dell'energia;

z) protezione civile;

aa) commercio con l'estero;

bb) ordinamento delle professioni;

cc) ordinamento sportivo.

In ogni altra materia la potestà legislativa spetta alle Regioni, che la esercitano in armonia con i principi generali dell'ordina-

mento giuridico della Repubblica e nel rispetto dell'interesse nazionale. In tali materie la legge statale stabilisce i principi generali che garantiscano coordinamento e armonia tra le legislazioni regionali e tra queste e la legislazione statale. Ogni altra disposizione legislativa statale si applica fino all'entrata in vigore delle corrispondenti disposizioni legislative regionali.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie in cui ha legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni nelle materie di loro competenza. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato».

Art. 3.

1. L'articolo 120 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 120. – La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni nè adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, nè limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Lo Stato può sostituirsi alle Regioni nell'esercizio delle competenze legislative ed a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nell'esercizio delle funzioni amministrative in caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità e dell'interesse nazionale o la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili, sociali e sanitari.

La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi per l'esercizio delle funzioni amministrative da parte del Governo siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione».

Art. 4.

1. L'articolo 123 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 123. – Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del *referendum* su leggi e provvedimenti amministrativi della Re-

gione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

Lo statuto è sottoposto a *referendum* popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a *referendum* non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali».

**DISEGNO DI LEGGE
COSTITUZIONALE N. 2117**

D'INIZIATIVA DEL SENATORE BARELLI

Art. 1.

1. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, dopo la lettera *s*) sono aggiunte le seguenti:

«*s-bis*) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;

s-ter) porti e aeroporti civili, salvo quanto disposto dalla lettera *e*) del quarto comma;

s-quater) grandi reti di trasporto e di navigazione;

s-quinquies) sicurezza dei trasporti e della navigazione marittima».

Art. 2.

1. All'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, le parole «porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;» sono soppresse.

Art. 3.

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione è inserito il seguente:

«Le Regioni attivano la competenza legislativa esclusiva per le seguenti materie:

a) assistenza e organizzazione sanitaria;

b) organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;

c) definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione;

d) polizia locale;

e) porti e aeroporti di interesse regionale e locale».

**DISEGNO DI LEGGE
COSTITUZIONALE N. 2166**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI PASSIGLI ED ALTRI

Art. 1.

1. All'articolo 60 della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le leggi che regolano le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono approvate dal Parlamento a maggioranza dei due terzi dei votanti. qualora le leggi siano approvate a maggioranza semplice, esse entrano in vigore a decorrere dalla seconda elezione successiva alla loro approvazione, e prima della loro entrata in vigore possono essere sottoposte a *referendum* confermativo secondo le procedure di cui all'articolo 138».

**DISEGNO DI LEGGE
COSTITUZIONALE N. 2320**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI MANCINO ED ALTRI

Art. 1.

1. All'articolo 55 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica».

2. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. — Il Senato federale della Repubblica è composto da duecento senatori eletti su base regionale.

Ad ogni regione sono attribuiti cinque seggi. Alle regioni Valle d'Aosta e Molise e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono attribuiti due seggi ciascuna.

La ripartizione dei restanti seggi tra le regioni si effettua in proporzione alla popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Le elezioni dei senatori si svolgono, in ogni regione, contestualmente alle elezioni dei Consigli regionali».

Art. 2.

1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 70. — La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato federale della Repubblica nelle seguenti materie:

a) rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica

dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) rapporti civili ed etico-sociali;

c) immigrazione;

d) leggi di bilancio e finanziarie;

e) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;

f) ordine pubblico e sicurezza;

g) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

h) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

i) norme generali sull'istruzione;

l) coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale;

m) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali;

n) statuti delle regioni ad autonomia speciale, da approvare con legge costituzionale;

o) le leggi costituzionali di cui all'articolo 138.

Sono esaminati dal Senato federale della Repubblica e, se approvati, sono trasmessi alla Camera dei deputati, i disegni di legge in materia di:

a) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

b) principi fondamentali della legislazione concorrente, e comunque nelle materie di competenza legislativa regionale;

c) modifiche territoriali di cui all'articolo 132.

La Camera dei deputati, su richiesta di un quinto dei suoi componenti presentata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui al secondo comma. Entro i trenta giorni successivi delibera e può proporre modifiche sulle quali il Senato federale decide in via

definitiva a maggioranza assoluta dei componenti.

Ogni disegno di legge riguardante una materia non indicata nei commi primo e secondo è esaminato dalla Camera dei deputati e, se approvato, è trasmesso al Senato federale della Repubblica. Il Senato federale della Repubblica, su richiesta di un quinto dei suoi componenti presentata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di legge. Entro i trenta giorni successivi delibera e può proporre modifiche sulle quali la Camera dei deputati decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei componenti».

Art. 3.

1. All'articolo 56, secondo comma della Costituzione, la parola «seicentotrenta» è sostituita dalla seguente: «quattrocento» e la parola «dodici» è sostituita dalla seguente: «otto».

Art. 4.

1. L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 60. – La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.

La durata della Camera dei deputati non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra».

Art. 5.

1. L'articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 61. – Le elezioni della nuova Camera dei deputati hanno luogo entro il set-

tantesimo giorno dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

Finché non sia riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente».

Art. 6.

1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 94. – Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati.

La Camera dei deputati accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alla Camera dei deputati, per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non comporta obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera dei deputati e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione».

Art. 7.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 135 della Costituzione è inserito il seguente:

«Il Parlamento riunito in seduta comune per la elezione dei giudici della Corte costituzionale è integrato da tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato».

**DISEGNO DI LEGGE
COSTITUZIONALE N. 2404**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI PASSIGLI ED ALTRI

Art. 1.

1. All'articolo 60 della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le leggi che regolano l'attribuzione di seggi nelle elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica sono approvate dal Parlamento a maggioranza dei due terzi dei componenti. Nel caso vengano approvate a maggioranza semplice, esse entrano in vigore a partire dalla seconda elezione successiva alla loro approvazione, previa una ulteriore approvazione da parte delle nuove Camere».

**DISEGNO DI LEGGE
COSTITUZIONALE N. 2449**

D'INIZIATIVA DEL SENATORE GRILLO

Art. 1.

1. Nella Costituzione, ovunque ricorrano, le parole: «Senato della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Senato regionale della Repubblica».

Art. 2.

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. – I senatori sono eletti su base regionale con la stessa espressione di voto prevista per il rinnovo di ciascun Consiglio regionale.

Il numero dei Senatori è di trecentoquindici.

Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a dieci; il Molise ne ha quattro, la Valle d'Aosta due.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del terzo comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

In caso di scioglimento anticipato di un Consiglio regionale, il nuovo Consiglio può, entro tre mesi dalla prima riunione, richiedere a maggioranza di due terzi dei componenti che i senatori eletti nella Regione decadano. La richiesta si considera accolta salvo che il Senato, entro un mese dalla richiesta e con la maggioranza di due terzi dei componenti, esclusi i senatori della cui

revoca si tratta, si opponga. Nel caso di decadenza previsto dal secondo periodo sono indette nuove elezioni dei senatori della Regione. Non si dà luogo alla decadenza dei senatori quando mancano meno di quindici mesi al termine della legislatura. I senatori eletti non contestualmente al rinnovo del Consiglio regionale restano in carica solo per la durata ordinaria della legislatura regionale».

Art. 3.

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 58. – Il Senato regionale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto. Sono eleggibili a senatore gli elettori che hanno compiuto i venticinque anni di età e risultano residenti da almeno cinque anni nella Regione dove sono candidati.

Il Senato regionale della Repubblica ha sede in Roma e si può riunire in sessioni speciali a Milano e a Napoli, secondo modalità previste dal proprio regolamento».

Art. 4.

1. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato.

Art. 5.

1. L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 60. – La Camera dei deputati e i senatori sono eletti per cinque anni. La durata

della Camera dei deputati e il mandato elettorale dei senatori non possono essere prorogati se non per legge e soltanto in caso di guerra».

Art. 6.

1. L'articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 61. – L'elezione della Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

Finché non sia riunita la nuova Camera dei deputati, sono prorogati i poteri della precedente».

Art. 7.

1. All'articolo 70 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola «collettivamente» è soppressa;

b) sono aggiunti i seguenti commi:

«Sono approvate dalle due Camere le leggi di cui agli articoli 60, 65, 69, 75, 78, 79, 80, e con prima lettura da parte del Senato, le leggi di cui all'articolo 116, al terzo comma dell'articolo 117, all'articolo 118, all'articolo 119, all'articolo 120 e all'articolo 122, che, in caso di ulteriore lettura, da parte del Senato, possono essere approvate definitivamente con voto a maggioranza dei suoi componenti.

Tutte le altre leggi sono esaminate ed approvate dalla Camera dei deputati. Le parti di leggi che rilevano nei confronti di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni devono essere esaminate ed approvate anche dal Senato.

Il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa con il Presidente del Senato, individua le norme legislative da sottoporre all'e-

same e all'approvazione del Senato regionale della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare una legge, su richiesta di un terzo dei senatori, può disporre l'esame e l'approvazione da parte del Senato regionale della Repubblica. Il Senato su una legge approvata dalla Camera dei deputati, può, entro un mese dall'approvazione, promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale».

Art. 8.

1. All'articolo 75 della Costituzione, primo comma, le parole: «o cinque Consigli regionali» sono sostituite dalle seguenti: «o uno o più Consigli regionali che rappresentino almeno un milione di elettori».

Art. 9.

1. All'articolo 81 della Costituzione, primo comma, le parole: «Le Camere approvano» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera dei deputati approva».

Art. 10.

1. All'articolo 83 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il Senato regionale della Repubblica, nel caso di cui al primo comma, è integrato nella sua composizione da un numero di delegati per Regione pari al numero minimo di senatori spettanti a ciascuna di esse, eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze».

Art. 11.

1. All'articolo 88 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati».

Art. 12.

1. All'articolo 94 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati. La Camera dei deputati accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale. Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alla Camera dei deputati per ottenere la fiducia. Il voto contrario della Camera su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni»;

b) i commi secondo, terzo e quarto sono abrogati.

Art. 13.

1. All'articolo 121 della Costituzione, primo comma, le parole: «e il suo Presidente» sono sostituite dalle seguenti: «, il suo Presidente e il suo Vice Presidente».

Art. 14.

1. All'articolo 122 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma:

1) dopo le parole: «del Presidente» sono inserite le seguenti: «, del Vice Presidente»;

2) le parole: «, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi» sono sostituite dalle seguenti: «. Gli organi elettivi restano in carica per cinque anni»;

b) al quinto comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il Presidente e il Vice Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, sono eletti a suffragio universale e diretto».

Art. 15.

1. All'articolo 126 della Costituzione, terzo comma, le parole: «nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano» sono sostituite dalla seguente: «comporta».

Art. 16.

1. All'articolo 135 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«La Corte costituzionale è composta di diritto dal Presidente della Repubblica uscente e da quindici giudici, di cui cinque nominati dal Presidente della Repubblica, quattro dalle Supreme magistrature ordinaria ed amministrative, tre dalla Camera dei deputati e tre dal Senato integrato da un numero di delegati per Regione pari al numero minimo di senatori spettanti a ciascuna di esse, eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze»;

b) al terzo comma, la parola: «nove» è sostituita dalla seguente: «sette».

Art. 17.

1. All'articolo 138 della Costituzione, secondo comma, le parole: «o cinque Consigli regionali» sono sostituite dalle seguenti: «o uno o più Consigli regionali che rappresentino almeno un milione di elettori».

Art. 18.

(Disposizione transitoria)

1. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 della presente legge, la durata dei Consigli regionali è prorogata del periodo necessario per far coincidere le date di elezione con quelle del Senato regionale della Repubblica.

**DISEGNO DI LEGGE
COSTITUZIONALE N. 2507**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI VILLONE E BASSANINI

Art. 1.

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. — Il Senato della Repubblica si compone di duecento senatori eletti a suffragio universale diretto su base regionale e con metodo proporzionale, secondo le modalità stabilite dalla legge dello Stato.

Sono assegnati a ogni Regione quattro senatori, salvo che per la Valle d'Aosta e il Molise, cui è assegnato un solo senatore. La ripartizione dei restanti seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

I senatori durano in carica sei anni».

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 57 della Costituzione è inserito il seguente:

«Art. 57-bis. — Il Senato si compone altresì:

a) dei Presidenti in carica delle Regioni. Per il Trentino-Alto Adige fanno parte del Senato i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

b) dei Sindaci in carica dei comuni capoluogo di regione;

c) di sei senatori, eletti nella circoscrizione Estero secondo le modalità stabilite con legge dello Stato. Durano in carica sei anni».

Art. 3.

1. All'articolo 59 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero totale dei senatori di nomina presidenziale non può in alcun caso essere superiore a cinque».

Art. 4.

1. All'articolo 60 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

«La Camera dei deputati è eletta per cinque anni».

Art. 5.

1. All'articolo 63 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Il Senato della Repubblica elegge il Presidente tra i componenti di cui all'articolo 57».

Art. 6.

1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 70. — La potestà legislativa è esercitata dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica secondo le seguenti modalità:

a) salvo quanto disposto dalla lettera b), il disegno di legge è esaminato dalla Camera dei deputati e, se approvato, è trasmesso al Senato della Repubblica, che lo esamina su richiesta di un quinto dei suoi componenti. Entro i trenta giorni successivi alla trasmis-

sione delibera e può proporre modifiche sulle quali la Camera decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei componenti. Se il disegno di legge ha origine nel Senato della Repubblica, la Camera può apportare modifiche deliberando in via definitiva a maggioranza assoluta dei componenti;

b) la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere, che approvano un identico testo, per le leggi di bilancio e le leggi collegate, le leggi di cui all'articolo 79, all'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed l), all'articolo 117, terzo comma, per le leggi recanti modifiche territoriali ai sensi degli articoli 132 e 133, per le leggi di revisione costituzionale e le altre leggi costituzionali di cui all'articolo 138, e negli altri casi espressamente previsti dalla Costituzione».

Art. 7.

1. L'articolo 76 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 76. - Le Camere possono, con le modalità di cui all'articolo 70, primo comma, lettera a), ed esclusi i casi in cui la funzione legislativa è esercitata collettivamente ai sensi dell'articolo 70, primo comma, lettera b), delegare al Governo l'esercizio della funzione legislativa con determinazione di principi e criteri direttivi, per tempo limitato e per oggetti definiti».

Art. 8.

1. All'articolo 77 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Alla legge di conversione si applica quanto disposto dall'articolo 70, primo comma, lettera a), salvo quando si tratti di materie o questioni per le quali la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere».

Art. 9.

1. All'articolo 82 della Costituzione, l'ultimo periodo del secondo comma è sostituito dal seguente:

«La Commissione di inchiesta istituita dal Senato della Repubblica procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria».

Art. 10.

1. All'articolo 88 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati».

Art. 11.

1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 92. - Il Governo della Repubblica è composto dal Primo ministro e dai Ministri, che insieme costituiscono il Consiglio dei ministri. Il Primo ministro è il Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Presidente della Repubblica, all'inizio di ogni legislatura, nomina il Primo ministro sulla base dei risultati delle elezioni politiche. Sulla stessa base provvede successivamente, in caso di dimissioni, morte o impedimento permanente del Primo ministro in carica.

Il Primo ministro nomina e revoca i Ministri, i Vice ministri e i Sottosegretari di Stato, sentito il parere del Senato della Repubblica, espresso secondo le norme del regolamento.

Ai componenti il Governo si applicano le cause di ineleggibilità previste dalla legge per i membri delle Camere.

La legge stabilisce le cause di incompatibilità dei membri del Governo e le altre disposizioni idonee a prevenire l'insorgere di possibili conflitti di interessi, anche ponendo, a tal fine, limiti al diritto di proprietà, di impresa e di esercizio di libere professioni dei membri del Governo».

Art. 12.

1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 94. – Il Primo ministro deve avere la fiducia della Camera dei deputati. A tal fine, entro dieci giorni dalla nomina, illustra alla Camera dei deputati il programma del Governo. La Camera vota la fiducia per appello nominale.

La mozione di sfiducia deve essere motivata, deve contenere la proposta della formazione di un nuovo Governo con l'indicazione del candidato Primo ministro, e deve essere sottoscritta da almeno un decimo dei componenti la Camera. Essa è discussa e votata per appello nominale non prima di dieci giorni dalla sua presentazione, sempreché, entro lo stesso termine, il Presidente della Repubblica, sentito il Presidente della Camera e i rappresentanti dei gruppi parlamentari, non provveda allo scioglimento anticipato della Camera, ove ritenga che la formazione del nuovo Governo contrasti con gli orientamenti politici del corpo elettorale.

Se la mozione di sfiducia ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri della Camera, il Presidente della Repubblica provvede alla nomina del Primo ministro da essa indicato.

Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Governo non comporta obbligo di dimissioni, se il Governo non abbia posto su di essa la questione di fiducia».

Art. 13.

1. All'articolo 95 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il Primo ministro dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità dell'indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei Ministri. Può sottoporre alla approvazione del Consiglio dei ministri atti di competenza di singoli Ministri e proporre, nei casi consentiti dalla legge, la revoca di atti da essi deliberati».

2. All'articolo 95 della Costituzione, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«Il Senato della Repubblica esprime parere sulla nomina dei dirigenti delle Amministrazioni dello Stato. Svolge a tal fine audizioni e indagini.

Il Senato della Repubblica elegge, secondo le norme del regolamento, i presidenti e i componenti delle Autorità indipendenti, e i componenti di nomina pubblica degli organi preposti alla gestione o al controllo di servizi pubblici essenziali».

Art. 14.

1. All'articolo 104 della Costituzione, il quarto e quinto comma sono sostituiti dai seguenti:

«Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Senato della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vice-presidente fra i componenti designati dal Senato della Repubblica».

Art. 15.

1. All'articolo 116 della Costituzione, il terzo comma è abrogato.

Art. 16.

1. All'articolo 117 della Costituzione, i commi dal primo al quinto sono sostituiti dai seguenti:

«La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha potestà legislativa, regolamentare e organizzativa nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; immigrazione;

b) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

c) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

d) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

e) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;

f) reti nazionali di comunicazione, trasporto e navigazione; produzione di rilievo nazionale e trasporto dell'energia; acque; protezione civile nazionale;

g) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

h) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

i) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

l) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

m) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

n) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

o) previdenza sociale;

p) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali;

q) attuazione uniforme su tutto il territorio nazionale di diritti costituzionalmente garantiti.

Lo Stato può altresì, su questioni determinate, adottare i provvedimenti legislativi, regolamentari ed organizzativi dichiarati di interesse nazionale in quanto necessari per l'unità giuridica o economica del paese.

Le Regioni esercitano la potestà legislativa, regolamentare e organizzativa in ogni altra materia o questione.

Le Regioni esercitano, altresì, potestà legislativa, regolamentare e organizzativa nelle materie o questioni di cui al presente articolo nei limiti consentiti, in ogni caso nel rispetto dell'unità giuridica ed economica del paese, dalla legge dello Stato».

2. All'articolo 117 della Costituzione, i commi sesto, ottavo e nono sono abrogati.

Art. 17.

1. All'articolo 120 della Costituzione, il secondo ed il terzo comma sono abrogati.

Art. 18.

1. All'articolo 126 della Costituzione, l'ultimo periodo del primo comma è sostituito dal seguente:

«Il decreto è adottato sentita una Commissione di senatori istituita dal Senato della Repubblica secondo le norme del regolamento».

Art. 19.

1. All'articolo 127 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, sentita una Commissione di senatori istituita dal Senato della Repubblica secondo le norme del regolamento».

2. All'articolo 127 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Il Senato della Repubblica, nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 70, primo comma, lettera a), la Camera dei deputati approvi in via definitiva la legge con modifiche ri-

spetto al testo approvato dal Senato, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale, per le parti modificate, entro i cinque giorni successivi alla data della definitiva deliberazione. La pubblicazione della legge rimane sospesa fino alla pronuncia della Corte costituzionale».

Art. 20.

1. All'articolo 135 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

«La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Senato della Repubblica e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative».

2. All'articolo 135 della Costituzione, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

«Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici senatori eletti dal Senato della Repubblica secondo le norme del regolamento, rispettando la proporzione esistente tra i gruppi parlamentari».

**DISEGNO DI LEGGE
COSTITUZIONALE N. 2523**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI MARINI E COVIELLO

Art. 1.

1. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 88. - Il Primo Ministro, sentito il Consiglio dei Ministri, può proporre al Presidente della Repubblica lo scioglimento delle Camere, o anche di una sola di esse. Il Presidente della Repubblica decide con proprio decreto, sentiti i Presidenti delle Camere e i rappresentanti dei gruppi parlamentari».

Art. 2.

1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 92. - Il Governo della Repubblica è composto dal Primo Ministro e dai Ministri, che insieme costituiscono il Consiglio dei Ministri. Il Primo Ministro è il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il Presidente della Repubblica, all'inizio di ogni legislatura, nomina il Primo Ministro sulla base dei risultati delle elezioni politiche. Provvede successivamente, in caso di dimissioni, morte o impedimento permanente del Primo Ministro in carica.

Il Presidente della Repubblica, su proposta del Primo Ministro, nomina e revoca i Ministri, i viceministri e i sottosegretari di Stato.

Ai componenti il Governo si applicano le cause di ineleggibilità previste dalla legge per i membri delle Camere».

Art. 3.

1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 94. - Il Primo Ministro deve avere la fiducia delle Camere. A tal fine, entro dieci giorni dalla nomina, illustra alle Camere il programma del Governo. I due rami del Parlamento votano la fiducia per appello nominale.

La mozione di sfiducia deve essere motivata, deve contenere la proposta della formazione di un nuovo Governo con l'indicazione del candidato Primo Ministro, e deve essere sottoscritta da almeno un decimo dei componenti la Camera e il Senato. Essa è discussa e votata per appello nominale dal Parlamento non prima di tre giorni dalla sua presentazione, semprechè, entro lo stesso termine, il Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti delle Camere e i rappresentanti dei gruppi parlamentari, non provveda allo scioglimento anticipato delle Camere, ove ritenga che la formazione del nuovo Governo contrasti con gli orientamenti politici del corpo elettorale.

Se la mozione di sfiducia ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri del Parlamento, il Presidente della Repubblica provvede alla nomina del Primo Ministro da essa indicato.

Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non comporta obbligo di dimissioni, se il Governo non abbia posto su di essa la questione di fiducia».

Art. 4.

1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 70. - La legge è votata dalle due Camere che, collettivamente, esercitano la funzione legislativa.

La legge stabilisce le norme concernenti:

a) i diritti civili e le garanzie fondamentali accordate ai cittadini per l'esercizio delle pubbliche libertà; le prestazioni imposte dalla difesa nazionale ai cittadini in ordine alle loro persone ed ai loro beni;

b) la nazionalità, lo stato e la capacità delle persone, il regime matrimoniale, le successioni e le donazioni;

c) la definizione dei crimini e dei delitti nonché delle pene applicabili; la procedura penale; l'amnistia; la creazione di nuovi ordini di giurisdizione e lo statuto dei magistrati;

d) la base imponibile, l'aliquota e le modalità di riscossione delle imposte di ogni natura; il regime di emissione della moneta.

La legge stabilisce anche le norme concernenti:

a) il regime elettorale delle Camere;

b) la creazione di categorie di enti pubblici;

c) le garanzie fondamentali riconosciute ai funzionari civili e militari dello Stato;

d) le nazionalizzazioni di imprese ed i trasferimenti di proprietà delle imprese dal settore pubblico al settore privato.

La legge determina i principi fondamentali:

a) dell'organizzazione generale della difesa nazionale;

b) dell'insegnamento;

c) del regime della proprietà, dei diritti reali e delle obbligazioni civili e commerciali;

d) del diritto del lavoro, del diritto sindacale e della sicurezza sociale.

Le leggi di carattere finanziario fissano le entrate e le spese dello Stato nei modi e con i limiti previsti dalla legge.

Rientrano altresì in questo articolo tutte le materie coperte da riserva di legge».

Art. 5.

1. Dopo l'articolo 75 della Costituzione, è inserito il seguente:

«Art. 75-bis. – Le materie diverse da quelle riservate alla legge hanno carattere regolamentare».

Art. 6.

1. Dopo la XVII disposizione transitoria e finale della Costituzione, è inserita la seguente:

«XVII-bis. – A decorrere dall'inizio della XV Legislatura, per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, e fino all'adeguamento conseguente della legislazione elettorale nazionale, si prevede di adottare il sistema elettorale così come previsto dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43, e successive modificazioni».

PETIZIONE (n. 26)

Presentata dal signor Luigi CARLUTTI

Il signor Luigi Carlutti, da Polistena (Reggio Calabria), chiede un'organica riforma della Costituzione e del sistema elettorale, al fine di pervenire alla moralizzazione della vita pubblica.

PETIZIONE (n. 39)

Presentata dal signor Salvatore ACANFORA

Il signor Salvatore Acanfora, da Bari, chiede la riduzione del numero dei membri del Parlamento.

PETIZIONE (n. 400)

Presentata dal signor Aldo MARTELLO

Il signor Aldo Martello, da Poiana Maggiore (Vicenza), chiede una riforma costituzionale volta ad assicurare stabilità di Governo.

PETIZIONE (n. 433)

Presentata dal signor Vincenzo Giovanni NAPOLI

Il signor Vincenzo Giovanni Napoli, da Alcara Li Fusi (Messina), chiede l'obbligatorietà del requisito di parlamentare nazionale per l'assunzione di cariche di governo e l'automatica decadenza dalla carica parlamentare all'atto del giuramento da ministro o da sottosegretario.

PETIZIONE (n. 477)

Presentata dal signor Cardelio PEDRANA

Il signor Cardelio Pedrana, di Bormio (Sondrio), chiede, nell'ambito della riforma dello Stato in senso federale, l'istituzione della «Camera della municipalità».

PETIZIONE (n. 482)

Presentata dal signor Luca COLANINNO

Il signor Luca Colaninno, di Acquaviva delle Fonti (Bari), chiede che il numero dei giudici componenti la Corte costituzionale sia elevato da quindici a diciotto.

VOTO (n. 84) della regione Puglia

Il Consiglio Regionale,

premessi che il progetto di riforma costituzionale (devolution) prevede che ciascuna Regione possa assumere, per propria decisione, poteri esclusivi in materia di sanità, di istruzione, di sicurezza;

ritenuto che tale progetto di inserisce in una fase di profonde modifiche costituzionali e di significative riforme dell'organizzazione centrale e periferica delle istituzioni del Paese che deve articolarsi secondo una tempistica certa e una coerenza istituzionale unitaria;

considerato che l'attuazione più compiuta dei cosiddetti decreti Bassanini e, ancor più, le modalità di applicazione dei contenuti della modifica della parte seconda del titolo V della Costituzione devono tuttora essere definiti attraverso procedure da adottare nella condivisione più generale, di carattere politico e istituzionale,

fa voti al Parlamento nazionale affinché:

la riforma federale valorizzi pienamente le iniziative e le potenzialità locali e regionali in un quadro di solide garanzie dei diritti essenziali di tutti i cittadini italiani e di forte cooperazione e solidarietà tra tutti i livelli istituzionali;

esami e approvi tempestivamente il disegno di legge La Loggia sull'attuazione della riforma del titolo V della Costituzione individuando contestualmente lo schema di riferimento finanziario necessario al mantenimento dei livelli socio-economici essenziali del Paese,

fa appello

al Parlamento e alle forze politiche nazionali perchè si rendano interpreti, anche e particolarmente in questo momento, di fondamentali valori costituzionali a partire dall'Unità Nazionale, respingendo con nettezza ogni chiusura egoista e localista, lontana dalle nostre tradizioni civili e contrapposta alla prospettiva europea in cui il nostro Paese è chiamato a operare.

Approvato a maggioranza, con il voto contrario del Gruppo Rifondazione comunista, nella seduta consiliare del 9 dicembre 2002 (sono assenti dall'Aula i Gruppi CDU, UDEUR, Italia dei Valori, Rinnovamento Puglia e Verdi e i consiglieri Balducci e Mineo).

